Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Lunedì 3 Dicembre — NUMERO 283

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re inaugurava, oggi, col solito solenne cerimoniale, nell'Aula delle sedute al Palazzo Montecitorio, la II Sessione della XVIII Legislatura del Parlamento Nazionale.

Intervenivano con S. M. il Re, S. M. la Regina e le LL. AA. RR. il Principe di Napoli Vittorio Emanuele, il Duca d'Aosta, il Duca di Genova, il Conte di Torino.

Le LL. MM. ed i Principi Reali erano, al loro giungere, ricevute, sotto al padiglione eretto all'ingresso del Palazzo di Montecitorio, dalle Deputazioni elette dal Senato del Regno e dalla Camera dei Deputati, presiedute dai Presidenti e Vicepresidenti dei due rami del Parlamento.

S. M. la Regina, colle Dame della Sua Corte, recavasi accompagnata dalle Deputazioni parlamentari, alla Tribuna Reale; i RR. Principi prendevano posto presso al Trono, ai lati di S. M. il Re.

Alla entrare delle LL. MM. nell'Aula, erano salutate con lungo applauso dai signori Senatori e Deputati, sorti in piedi, e dalle affollate tribune.

Poichè S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, presi gli ordini da S. M., ebbe fatto invito ai signori Senatori e Deputati, a sedere, S. M. il Re lesse il seguente discorso :

Signori Senatori! Signori Deputati!

L'anno che tramonta surse incerto e diffidente di sè; ma, grazie al buon senso del popolo ed alla vostra saggezza, ci lascia la sicurezza degli animi, senza la quale non sono possibili nè gagliardia di volontà cittadine, nè virtù di lavoro ordinato e fecondo.

Voi raffermerete quest'opera del popolo e vostra, con leggi, le quali accrescendo l'armonia fra le varie classi sociali, agevoleranno l'equa distribuzione dei beneficii che risultano dal lavoro e dal capitale fraternamente cooperanti alla ricchezza del Paese.

Con uguale cura provvederete agli Istituti di pubblica beneficenza, apportando alla legge che li governa, le riforme addimostrate utili dalla esperienza, affinchè il patrimonio della pubblica carità sia adoperato unicamente a sollievo dei meno favoriti dalla fortuna.

Noi dobbiamo essere grati ai nostri padri per la loro generosa previggenza a pro' dei miseri. Il loro esempio non è rimasto infecondo, ed anche oggi i benefici ricordi portano il loro frutto. Anche oggi, pei disastri delle Calabrie e di Messina, che tanto colpirono il cuor Mio, accorrono da tutte le parti del Regno gli aiuti cittadini e nella sventura fu mirabile lo Esercito, il quale ha dato nuova prova, che esso non è solamente prode in guerra, ma sollecito, e pieno di abnegazione nelle pubbliche calamità.

Fin da quando l'Italia ebbe unità di regno crebbero le scuole, ma non fu abbastanza curata la educazione civile. Occorre, che esse preparino alla patria cittadini e soldati.

Il Mio Governo vi presenterà leggi intese a meglio indirizzare l'insegnamento popolare; e, poichè l'intelletto si accende e si perfeziona con la emulazione e con la lotta, si aprirà il campo alle nobili gare della scienza, con una legge che dia autonomia e severa disciplina alle Università degli studii ed agl'Istituti superiori.

Signori Senatori! Signori Deputati!

Nella passata Sessione avete già fatto valida opera di restaurazione della pubblica fortuna.

Ai propositi vostri, alla virtù del popolo italiano, che non venne mai meno a sè stesso nelle necessità della Patria, ha risposto dovunque la fiducia che ispirano i Governi forti e sinceri.

Si ravviva il movimento della produzione nazionale, e propizie si disegnano le correnti del credito.

Dalla fiducia addimostrataci e dalle condizioni favorevoli, è reso più imperioso il dovere di raggiungere prontamente la mèta, compiendo e consolidando il pareggio nel bilancio dello Stato.

A questo mirano i provvedimenti, che saranno sottoposti al vostro giudizio. Con essi il Mio governo intende a ridurre le spese dello Stato, contemperando le ragioni dell'economia col miglioramento dei pubblici servizii, ed a rinforzare le entrate, senza rendere più difficili le condizioni dell'agricoltura e senza turbare il movimento ascendente della produzione nazionale.

Di pari passo, coi provvedimenti del pareggio del bilancio, dovranno procedere le proposte che il Mio Governo vi presenterà per migliorare la circolazione ed il credito, dando ad un tempo modo agl'Istituti di emissione, senza aggravio del pubblico erario, di liberarsi più facilmente degl'impedimenti del passato e di dedicarsi, per intiero e soltanto, al compimento della loro vera missione.

Così, mercè vostra, l'Italia tornerà vieppiù operosa e sicura di sè, dopo superata una crise, che ebbe comune con gli altri popoli e della quale non fu causa ultima la rapidità dei suoi progressi.

Signori Senatori! Signori Deputati!

Tutto accenna in Europa ad una quiete, che nessuno pensa od oserà turbare.

L'universale rimpianto per una morte augusta ha recentemente provato, come una corrente di simpatia unisca popoli e governi e come il mutato imperio nella potente Russia abbia confermato quella concordia di scopi che assicura per un lungo avvenire la tranquillità degli Stati.

Sono gravi i problemi, che siete chiamati a risolvere; ma essi non son maggiori nè del vostro senno, nè del vostro patriottismo. Avrete il merito di compiere l'opera così bene avviata.

La fede che ci unisce nella virtù delle libere istituzioni, mi è pegno che, dalle vostre deliberazioni, la Patria, avrà, in questa Roma immortale, incremento di forza e di prosperità.

Terminato il discorso Reale, S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò in nome di S. M. il Re aperta la IIª Sessione della XVIIIª Legislatura del Parlamento.

Quindi le LL. MM. e i RR. Principi, salutati da nuovi unanimi applausi, lasciarono l'Aula, accompagnati fino al padiglione esterno dalle Deputazioni del Parlamento e dai Ministri.

Il Corpo diplomatico assisteva in grande uniforme alla seduta.

Le LL. MM. nel ritorno al R. Palazzo, furono, dalla gremita popolazione, lungo il loro passaggio, salutate da vive acclamazioni.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **515** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 6 marzo 1881, n. 117; 12 giugno 1884, n. 2414; 22 dicembre 1892, n. 784 e 2 luglio 1893, n. 389;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali d'Agenzia nell'Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto sono ridotti a trenta esclusivamente pel servizio delle trenta Agenzie superiori. Essi saranno divisi in tre classi di dieci posti ciascuna, con lo stipendio di L. 2200 la prima classe, di L. 1800 la seconda e di L. 1500 la terza.

Art. 2.

Sono istituiti altri quaranta posti di volontario e trenta di aiuto agente, dei quali quindici di prima classe e quindici di seconda,

Art. 3.

Gli ufficiali d'Agenzia che provenendo dalla categoria degli aiuto agenti, siano ritenuti idonei a rientrare nella detta categoria, potranno essere nominati aiuti agenti nella classe corrispondente alla loro anzianità, conservando ad personam il maggiore stipendio di cui sono provvisti.

Art. 4.

Gli ufficiali d'Agenzia che non trovano collocamento fra i trenta posti conservati, nè hanno i requisiti per essere nominati aiuti agenti, saranno posti in disponibilità e saranno ad essi applicabili le disposizioni dell'odierno Nostro decreto n. 474.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **516** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge che costituisce l'allegato *L*, approvato coll'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, riguardante la creazione dei due nuovi tipi di rendita consolidata 4 e 4.50 per cento esenti da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura, non che i provvedimenti per la conversione dei debiti redimibili e per altri oggetti nella medesima indicati;

Veduto il quarto comma dell'art. 2 della prementovata legge 22 luglio 1894, n. 339, il quale dispone che le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della legge medesima in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui all'art. 1 del succitato allegato *L*, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile, portato dall'art. 2 della mentovata legge 22 luglio 1894;

Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu istituito il Gran Libro del Debito pubblico;

Veduta la legge 4 agosto 1861, n. 174, sulla unificazione dei debiti pubblici d'Italia;

Veduta la legge 25 gennaio 1873, n. 1242, per l'accettazione delle cedole del consolidato in pagamento delle imposte dirette erariali;

Veduta la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), modificata colla citata legge del 1894, allegato *L*, che autorizza la conversione dei titoli redimibili dello Stato in altri del consolidato 4.50 netto;

Veduta la legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), che autorizza l'iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il R. Decreto 28 febbraio 1878, n. 4327 (serie 2ª) che provvede alla esecuzione della legge predetta;

Veduto il Regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico, approvato con R. Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, modificato coi Reali Decreti 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 3ª), e 7 maggio 1891, n. 233;

Veduto il R. Decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), circa le esenzioni dalle tasse di

bollo e sulle concessioni governative, per domande ed operazioni relative al Debito pubblico, confermate coll'art. 2 lett. *D* della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni comuni ai nuovi tipi di consolidato 4 e 4.50 per cento.

Art. 1.

Le rendite dei consolidati 4 e 4.50 per cento, esenti da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, saranno iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico in appositi registri per ognuno dei due tipi suindicati e per iscrizioni al portatore, nominative e miste.

Art. 2.

Le iscrizioni al portatore indicano:

1° il numero d'ordine, che comincia coll'unità per ciascuna serie;

2° l'ammontare della rendita annua in lire italiane, espresso in lettere e cifre;

3° il primo giorno del semestre per il 4 per cento o del trimestre per il 4.50 per cento, dal quale ne comincia il godimento;

4° la data dell'iscrizione.

Art. 3.

Le iscrizioni nominative, oltre alle indicazioni di che al precedente articolo, portano pure quelle del cognome e nome, del nome del padre e del domicilio del titolare della rendita, o la designazione dell'istituto, del corpo od ente morale proprietario.

Art. 4.

Le iscrizioni miste portano anch'esse le indicazioni di che all'art. 2, ed inoltre il cognome e nome, la paternità ed il domicilio del titolare.

Art. 5.

Le iscrizioni al portatore sono rappresentate da cartelle staccate da registri a matrice, che costituiscono per ciascuno dei due nuovi tipi, secondo l'art. 1, il registro del Gran Libro per le iscrizioni al portatore.

Le cartelle al portatore portano annessa una serie di cedole per la riscossione della rendita in rate trimestrali o semestrali rispettivamente per i due diversi tipi.

L'ammontare della rendita annua delle cartelle al portatore, oltre ad essere stampato in lettere e cifre, come prescrive il numero 2 dell'art. 2, sarà pure indicato in lettere o in cifre formate da piccoli forellini in traforo.

Le iscrizioni nominative e le iscrizioni miste sono rappresentate da certificati, che consistono nell'estratto delle medesime.

Art. 6.

Le iscrizioni al portatore, le iscrizioni nominative e quelle miste sono firmate dal Direttore generale del Debito pubblico, dal Capo della divisione del Gran Libro, e munite del visto del rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le cartelle al portatore, i certificati nominativi ed i certificati misti sono stampati su carta filigranata, hanno le stesse firme delle rispettive iscrizioni e, oltre al bollo di che all'art. 9 della legge 10 luglio 1861, n. 94, portano impresso un bollo a secco.

Anche le cedole delle cartelle al portatore e dei certificati misti sono munite di bollo a secco.

Art. 7.

La serie delle cedole delle cartelle al portatore si rinnova, insieme alla cartella stessa, ogni 10 anni, uniformemente per tutte le cartelle emesse nel detto periodo di tempo.

Art. 8.

Le cartelle al portatore, i certificati nominativi ed i certificati misti e le cedole relative alle prime ed agli ultimi, saranno conformi ai modelli da approvarsi con decreti Reali su proposta del Ministro del tesoro e da depositarsi coi decreti stessi negli archivi generali del Regno.

Art. 9.

Le iscrizioni provvisorie sul registro di che all'art. 9 del R. decreto 28 febbraio 1878, n. 4327 (serie 2ª), indicano:

1. Il numero d'ordine che comincia dall'unità senza distinzione di serie;

2. L'ammontare dell'annua rendita in lire italiane espresso in lettere e in cifre;

3. Il numero d'iscrizione della rendita mista colpita da opposizione, dalla quale l'iscrizione provvisoria deriva;

4. Il trimestre per il 4 e mezzo per cento e il semestre per il 4 per cento, sino al quale inclusivamente sono state emesse le cedole sul certificato misto che rimane annullato;

5. Il cognome e nome, il nome del padre e domicilio della persona, cui fu riconosciuto il diritto alla rendita ed a ritirare a suo tempo il nuovo titolo;

6. La data della iscrizione.

Esse portano le firme ed il visto di che all'art. 6.

Art. 10.

I certificati provvisori sono in carta filigranata muniti di bollo a secco, e soggetti al bollo di che all'articolo 9 della legge 10 luglio 1861, n. 94.

Essi saranno conformi ai modelli da approvarsi con decreti Reali su proposta del Ministro del tesoro e da depositarsi coi decreti stessi negli archivi generali del Regno.

Art. 11.

Per ogni singola conversione o sostituzione di ren-

dita, che sarà richiesta ai termini degli articoli 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, e 1, 3, 4 e 8, comma 1° dell'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge stessa, l'Amministrazione del Debito pubblico iscriverà negli appositi registri di che all'art. 1° del presente decreto, la rendita che sarà dovuta per la conversione o sostituzione di quella rappresentata dai titoli esibiti.

Art. 12.

L'Amministrazione del Debito pubblico, nei giorni e colle norme che saranno determinate dal Ministero del tesoro, renderà conto al Ministero stesso delle conversioni e sostituzioni che avrà eseguite, e delle rendite 4 e 4.50 per cento che a tale effetto avrà iscritte nel Gran Libro, ai termini dell'art. 11.

Il Ministero anzidetto, prendendo per base tali comunicazioni, promuoverà decreti Reali per introdurre nei capitoli del bilancio del tesoro riguardanti i nuovi consolidati 4 e 4.50 per cento, e in quelli riguardanti i consolidati 5 e 3 per cento e i debiti redimibili, le occorrenti variazioni in aumento e in diminuzione.

Art. 13.

Il pagamento delle rendite nominative dei consolidati 4 e 4.50 per cento netti saranno disposti alle rispettive scadenze semestrali o trimestrali nei modi e nelle forme prescritte per il pagamento delle rendite nominative dei consolidati 5 e 3 per cento.

Le contabilità dei pagamenti saranno tenute distinte secondo le scadenze trimestrali o semestrali che si maturano in ogni anno.

Nel conto annuale saranno dimostrate, separatamente, le rate suddette maturate, secondo l'anno al quale si riferiscono, sino a che ne avvenga la prescrizione.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nei regolamenti in vigore riguardo alle iscrizioni al portatore, alle iscrizioni nominative ed a quelle miste dei consolidati 5 e 3 per cento, e riguardo alle cartelle, ai certificati nominativi ed ai certificati misti, nonchè alle cedole rispettive, sono estese alle iscrizioni al portatore, nominative e miste dei consolidati 4 e 4.50 per cento, alle cartelle, ai certificati nominativi ed ai certificati misti relativi alle iscrizioni medesime, nonchè alle cedole delle prime e degli ultimi, in tutto ciò che non sia contrario alla legge 22 luglio 1894, n. 339, alle disposizioni dell'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge medesima, ed al presente decreto.

CAPO II.

Disposizioni speciali per il 4 per cento.

Art. 15.

Le iscrizioni del consolidato 4 per cento netto si faranno con decorrenza del godimento dal primo giorno del semestre nel quale saranno eseguite, cioè dal 1° gennaio e dal 1° luglio, ed il pagamento delle rispettive rate di rendita avrà luogo alla scadenza di ciascun semestre nel Regno per tutte le tre specie d'iscrizioni, ed all'estero nelle città di Berlino, Londra, Parigi e Vienna, per le iscrizioni al portatore.

Art. 16.

Il pagamento all'estero delle rate di rendita per le iscrizioni al portatore sarà fatto dalle Case bancarie che ne hanno speciale incarico e, secondo il luogo di pagamento, in marchi, sterline, franchi o corone d'oro, al corso del cambio di queste monete con la valuta italiana d'oro.

Il pagamento delle rate di rendita all'estero alla pari colla valuta italiana d'oro sarà subordinato all'osservanza delle prescrizioni speciali, che saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 17.

Le iscrizioni al portatore e le iscrizioni miste del consolidato 4 per cento netto saranno distinte in serie di L. 4, 8, 20, 40, 80, 160, 400 e 800.

Le iscrizioni nominative potranno essere di L. 4 o di qualunque somma multipla di L. 4.

Ogni certificato d'iscrizione di rendita mista avrà annesse non meno di 18 e non più di 20 cedole al portatore, per la riscossione delle rate semestrali della rendita.

Art. 18.

Il cambio delle iscrizioni al portatore del consolidato 5 per cento, in altre del consolidato 4 per cento, alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, all. *L*, potrà aver luogo sulla semplice domanda del presentatore delle cartelle.

CAPO III.

Disposizioni speciali per il 4.50 per cento.

Art. 19.

Le iscrizioni del consolidato 4.50 per cento netto si faranno con decorrenza del godimento dal primo giorno del trimestre nel quale saranno eseguite, cioè dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre, ed il pagamento delle rispettive rate di rendita avrà luogo esclusivamente nel Regno alla scadenza di ciascun trimestre.

Art. 20.

Le iscrizioni al portatore e le iscrizioni miste del consolidato 4.50 per cento netto, saranno distinte in serie di L. 3, 6, 9, 18, 45, 90, 180, 450 e 900.

Le iscrizioni nominative potranno essere di L. 3 e di qualunque somma multipla di L. 3.

Ogni certificato d'iscrizione di rendita mista avrà annesse non meno di trentasei e non più di quaranta cedole al portatore, per la riscossione delle rate trimestrali di rendita.

Art. 21.

Il cambio della rendita dei titoli dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *L*, approvato coll'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, contro rendita del consolidato 4.50 per cento netto, avrà luogo su domanda dell'esibitore o dell'intestatario, secondochè si tratti di titoli al portatore o nominativi, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal detto allegato *L* e di quelle della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), in quanto non siano dal medesimo allegato modificate.

Gli intestatari dei titoli nominativi ne dovranno inoltre fare cessione a favore del Tesoro dello Stato in uno dei modi prescritti dall'art. 18 della legge 10 luglio 1861, n. 94.

La conversione dei titoli redimibili descritti nella indicata tabella, posseduti o che potranno altrimenti pervenire al Tesoro dello Stato o alle Amministrazioni ed agli Istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, in rendita del consolidato 4.50 per cento, prescritta dall'art. 4 dell'allegato *L*, approvato coll'art. 12 della legge 22 luglio 1894, avrà luogo rispettivamente su domanda del Ministero del tesoro o dei rappresentanti delle anzidette Amministrazioni od Istituti.

Art. 22.

Per l'esecuzione dell'art. 3 del citato allegato *L*, l'Amministrazione del Fondo per il culto compilerà inventari in duplice originale dei titoli di rendita consolidata 5 per cento posseduti al momento dell'attuazione della legge stessa tanto dal Fondo per il culto, quanto dal Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, e ne rimetterà un esemplare al Ministero del tesoro.

Indi la stessa Amministrazione disporrà la conversione della complessiva rendita del consolidato 5 per cento, che risulterà posseduta dal Fondo per il culto e dal Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, in rendita consolidata 4.50 per cento netto da intestarsi ai medesimi.

Art. 23.

La suddetta Amministrazione del Fondo per il culto ed il Ministero del tesoro, di comune concerto, chiederanno alla Direzione generale del Debito pubblico la traslazione della rendita consolidata 5 per cento, che dagli inventari di che all'articolo precedente risulterà appartenere al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore del Tesoro dello Stato, e la contemporanea iscrizione negli appositi registri indicati all'art. 1° per il consolidato 4.50 per cento, a favore del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, della rendita ad essi dovuta, ai termini dell'art. 3 dell'allegato *L* citato sopra.

Art. 24.

La rendita consolidata 5 per cento della quale il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma venissero in possesso dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1894, sarà convertita in rendita del consolidato 4.50 per cento netto, ai termini dell'art. 3 dell'allegato *L*, approvato con la mentovata legge, su domanda dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 25.

La sostituzione delle rendite del consolidato 5 e 3 per cento inscritte, alla data della pubblicazione della legge 22 luglio 1894, n. 339, in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, mediante titoli del consolidato 4.50 per cento a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile portato dall'art. 2 della detta legge 22 luglio 1894, avrà luogo su domanda del legittimo rappresentante dell'ente titolare, la cui firma e qualità dovranno essere riconosciute e certificate dal Prefetto della provincia o dai Ministeri a cui ne sia affidata la tutela.

Il Prefetto, o, in quanto occorra, il Ministro dell'Interno dovrà inoltre espressamente dichiarare che l'ente stesso costituisce un'Opera pubblica di beneficenza considerata nella detta legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Qualora un'Opera pubblica di beneficenza sia titolare di rendita del consolidato 5 per cento e di rendita del consolidato 3 per cento, la sostituzione di esse con rendita del consolidato 4.50 per cento, dovrà essere richiesta con due distinte domande.

Art. 26.

Le domande per la semplice sostituzione delle rendite dei consolidati 5 e 3 per cento con rendita consolidata 4.50 per cento, esenti dalla tassa di bollo per il decreto legislativo richiamato con l'art. 10 del citato allegato *L* dovranno essere fatte dai rappresentanti delle Opere pubbliche di beneficenza sugli appositi stampati che verranno distribuiti, in Roma, dalla Direzione generale del Debito pubblico, e, nel capoluogo delle altre provincie, dalle Intendenze di finanza.

Art. 27.

Qualora venga chiesta la sostituzione di più iscrizioni di rendita intestate ad una stessa Opera pubblica di beneficenza e libere da vincoli o da ipoteche, la Direzione generale del Debito pubblico, se non sarà fatta espressa dichiarazione in contrario, accenderà una sola iscrizione, a favore dell'Opera richiedente, per la rendita totale rappresentata dalle dette iscrizioni, diffalcato dalla medesima il 13.20 per cento, nel consolidato 4.50 per cento.

Art. 28.

Per le frazioni di rendita d'importo inferiore al *minimum* iscrivibile nel Gran Libro, che potranno risultare

nelle singole conversioni o sostituzioni di rendita, di che ai precedenti articoli 21, 23, 24 e 25, la Direzione generale del Debito pubblico rilascierà assegni provvisori del consolidato 4.50 per cento, convertibili mediante la loro riunione in iscrizioni sul Gran Libro, o rimborsabili al prezzo corrente di Borsa, salva, rispetto alle Istituzioni di beneficenza, l'osservanza delle norme regolamentari concernenti la riscossione dei capitali.

Art. 29.

I vincoli o le ipoteche che si trovino annotate sulle iscrizioni di rendita nominativa delle quali a richiesta degli intestatari sia operata la conversione o sostituzione obbligatoria, di che all'ultimo capoverso del precedente articolo 21 e nei successivi articoli 23, 24 e 25, saranno trasportati sulle iscrizioni che verranno accese nel Gran Libro del consolidato 4.50 per cento per l'eseguimento della detta conversione o sostituzione, senza che per tale trasporto occorra il consenso delle persone, degli istituti o dei corpi od enti morali, a favore dei quali i vincoli o le ipoteche sono annotati.

Per le sostituzioni facoltative di che ai primi due capoversi dell'art. 21, qualora i titoli dei quali si chiede il cambio si trovassero gravati d'ipoteca o di altri vincoli, occorrerà il consenso dei terzi interessati, da prestarsi secondo le norme ordinarie per il cambio, e il trasporto dei vincoli o delle ipoteche.

Art. 30.

Le domande di che al precedente art. 25 per la sostituzione delle rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte alla data della pubblicazione della legge 22 luglio 1894 in nome delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, mediante titoli del consolidato 4.50 per cento, dovranno essere presentate entro il termine di un anno decorribile dal giorno in cui la Direzione generale del Debito pubblico darà principio alle operazioni per la sostituzione di che sopra. Questo giorno sarà notificato al pubblico mediante inserzione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali destinati nelle provincie alla pubblicazione degli annunzi legali. Intanto il Ministero dell'interno, col mezzo delle Prefetture, procurerà alla Direzione Generale del Debito pubblico l'elenco delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, al nome delle quali si trovano iscritte rendite consolidate 5 e 3 per cento, colla indicazione per ciascuna di esse dei singoli certificati o dell'ammontare delle relative rendite; quindi la Direzione generale del Debito pubblico, colla scorta di tali notizie, ne accerterà, in confronto del Gran Libro, la regolarità e ne curerà, ove ne sia il caso, le rettifiche in quanto alla vigenza ed all'entità delle rendite medesime.

Art. 31.

Alla scadenza del termine, di che al comma 1° dell'articolo precedente, la predetta Direzione generale assegnerà agli enti che dagli accertamenti di cui al comma 2° le risulteranno soggetti alla legge del 1890, e quindi obbligati al cambio prescritto coll'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339, e non abbiano presentata la domanda, un nuovo congruo termine per tale presentazione o per la dimostrazione dei motivi per cui non vi si credessero obbligati; diffidandoli che, decorso infruttuosamente questo nuovo termine, sarà sospeso il pagamento delle rate semestrali sulle rendite dei consolidati 5 e 3 per cento iscritte a loro nome, e non verranno pagate se non quando la conversione di tali rendite nel consolidato 4.50 per cento sia stata eseguita.

Rimangono salve alle Opere di cui al precedente comma le azioni e ragioni che loro possano spettare verso gli amministratori negligenti o ritardatari.

Art. 32.

A misura che sarà effettuato il cambio considerato negli articoli precedenti, si disporrà a favore delle Opere anzidotte il rimborso del 6.80 per cento, che sarà ritenuto in più sulle rate di consolidato 5 e 3 per cento a loro pagate dopo la pubblicazione della legge 22 luglio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro* **a S. M. il Re,** *sul decreto che disciplina il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del Consolidato 5 0/0 in altri nominativi e misti del Consolidato 4 0/0 esenti da ritenuta.*

SIRE,

L'articolo 8 dell'allegato *L*, annesso alla legge 22 luglio 1894, numero 339, sui provvedimenti finanziarii, accorda al possessore dei titoli al portatore del consolidato 5 per cento la facoltà di ottenere, a partire dal 1° gennaio 1895, il cambio di essi in titoli al portatore del nuovo consolidato 4 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura, a parità di rendita netta.

Riconosciuta un'eguale facoltà a favore degli intestatarii dei certificati del consolidato 5 per cento, per il cambio in certificati del nuovo consolidato 4 per cento, sempre a parità di rendita netta, dispone che l'esercizio di essa, da parte degli intestatarii medesimi, debba essere regolato con norme speciali.

Mentre l'Amministrazione provvede all'allestimento dei certificati 4 per cento, è necessario di determinare le discipline da osservare per il cambio delle attuali rendite nominative e miste 5 per cento lordo nelle nuove rendite nominative e miste 4 per cento netto, a forma del predetto articolo 8 del citato allegato.

Tali norme, quali sono descritte nel progetto di decreto che mi onoro di sottoporre alla sanzione della M. V., risultano assai semplici e valevoli ad agevolare il cambio dei certificati della specie. E ciò

perchè rimanendo, nonostante il cambio, inalterato il valore nominale o la rendita effettiva dei certificati nuovi, in confronto a quelli del consolidato 5 per cento, ed anzi ai primi venendosi ad aggiungere il pregio, che manca a questi ultimi, dell'affidamento riguardante l'esenzione dalla ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura, le operazioni corrispondenti, anche se da farsi nell'interesse di enti morali, di persone incapaci, o per certificati gravati di vincoli di usufrutto o di ipoteche, non possono considerarsi che come atti di semplice amministrazione. Infatti, esse non recano alcuna minorazione e nemmeno modificazione di patrimonio, e, se vi ha variazione, questa reca un incontestabile miglioramento nella condizione degli aventi diritto.

In conformità a questo criterio generale, non apposta condizione veruna per il cambio dei certificati liberi, quello dei certificati intestati ad incapaci o ad enti morali sottoposti a tutela sarà fatto sopra semplice domanda dei loro rappresentanti legali, salva la debita autenticazione delle firme di questi, e quello dei certificati soggetti a vincolo di usufrutto, ipoteca od altro, sovra semplice domanda dei titolari di essi, provvedendo peraltro a mantenere invariate ed integre le garanzie dei terzi interessati.

Tali norme, ed altre particolari di secondaria importanza, riguardanti la riunione di più certificati in uno solo, e il cambio di quelli depositati presso la Cassa depositi e prestiti, in sè raccolgono le cautele domandate da questo delicato servizio.

La legge del 22 luglio 1894, n. 339, autorizza il Governo a provvedere per decreto reale alla emanazione e all'esecuzione di queste discipline, disponendo che il decreto medesimo sia presentato al Parlamento per la conversione in legge. E a ciò provvede e a ciò risponde lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di V. M.

Il Ministro
SIDNEY SONNINO.

Il Numero 517 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 8 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, con cui è creato un tipo di rendita consolidata al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunquesiasi imposta presente e futura;

Veduto l'ultimo comma del citato articolo 8, col quale si dispone che le norme per il cambio delle rendite nominative e miste del consolidato 5 per cento in rendite nominative e miste del consolidato 4 per cento saranno stabilite con decreto Reale da convertirsi in legge;

Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu costituito il Gran Libro del Debito pubblico;

Veduta la legge 29 aprile 1877 n. 3790, (serie 2a), che autorizza la iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il Nostro decreto 28 febbraio 1878, num. 4327 (serie 2a), che provvede alla esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, num. 4? , modificato coi Reali decreti 20 settembre 1874, num 2058 (serie 2a), 4 luglio 1889, n. 6232 e 7 maggio 1891 n. 233;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Nostro decreto del 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2a);

Veduto il Nostro decreto 21 novembre 1894, n. 516, riguardante i nuovi tipi di consolidato 4 e 4.50 per cento netto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 per cento, in altri nominativi e misti del consolidato 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura, creato coll'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, alle condizioni stabilite nell'articolo 8 del predetto allegato, potrà effettuarsi, quando il titolare ne abbia la libera disponibilità sopra semplice sua domanda, accompagnata dal certificato di rendita.

Art. 2.

Il cambio dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento, in quelli del consolidato 4 per cento intestati a persone incapaci o ad Enti morali sottoposti a tutela, è considerato atto di semplice amministrazione e si effettuerà a richiesta del genitore esercente la patria potestà, del tutore, del curatore ed amministratore o rappresentante, senza che questi siano tenuti a dar prova di alcuna speciale autorizzazione, o ad adempiere a qualunque formalità giudiziaria, sulla semplice presentazione del titolo e della domanda.

Per i certificati intestati a persone incapaci, la firma e la qualità dei richiedenti dovrà essere riconosciuta e certificata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio, e, per i certificati, a favore di Enti morali, dall'autorità competente.

Art. 3.

È pure considerato atto di semplice amministrazione l'operazione di cambio dei certificati, sui quali siano annotati vincoli d'usufrutto, d'ipoteca o di altra natura, e l'operazione stessa sarà eseguita a richiesta della persona alla quale il titolo è intestato, senza che occorra il consenso delle persone a favore delle quali i detti vincoli siano costituiti, o altra autorizzazione o formalità qualsiasi, e mediante produzione della semplice domanda accompagnata dal titolo di rendita.

Eseguita l'operazione di cambio dovrà essere fatto invito alla persona, a favore della quale esista il vincolo di usufrutto, di ritirare il nuovo certificato, contro consegna di quello da essa posseduto.

Art. 4.

Qualora venga chiesto il cambio di più certificati nominativi intestati ad una stessa persona o ad un solo Ente o Corpo morale, non gravati da vincoli o da ipoteche diverse, la Direzione generale del debito Pubblico, se non sarà fatta espressa dichiarazione contraria, accenderà, sul consolidato 4 %, una

sola iscrizione, a forma della persona o dell'Ente o Corpo morale titolare, per la rendita complessiva rappresentata dai detti certificati.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono estese alla Cassa dei depositi e prestiti, che viene autorizzata a provvedere, sopra semplice domanda dei titolari dei depositi o loro aventi diritto, alla conversione in titoli del consolidato 4 % di quelli del consolidato 5 % depositati, tanto presso l'Amministrazione centrale, quanto presso le Intendenze di finanza, sempre quando non vi siano liti pendenti e non esistano opposizioni od altri impedimenti.

Art. 6.

La Direzione generale del Debito pubblico è autorizzata ad emettere le cartelle al portatore del consolidato 4 % netto per il cambio dei titoli del consolidato 5 %, colle firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei conti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **516** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, col quale viene creato un nuovo tipo di rendita consolidata, fruttante l'interesse del 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, pagabile a rate trimestrali alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre;

Veduto l'art. 8 del regolamento approvato col Nostro decreto in data 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione del citato allegato *L* della legge 22 luglio 1894, numero 339;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati delle iscrizioni nominative che si emetteranno dalla Direzione generale del Debito pubblico pel consolidato fruttante l'interesse del 4,50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura e pagabile a rate trimestrali alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, saranno stampati su carta filigranata *bianca* e conforme al modello, visto d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro e depositato insieme col presente negli archivi generale del Regno.

La filigrana della carta per i detti certificati presenta la leggenda REGNO D'ITALIA nel mezzo del foglio, lungo la linea della piegatura, ed altra leggenda DEBITO PUBBLICO circondato da ornati nella parte del foglio stesso sulla quale è stampato il certificato.

Art. 2.

La prima pagina del certificato è contornata da un fregio e nella parte superiore porta la Nostra Effige, l'uno e l'altra in colore turchino.

Nella intestazione è riportata la indicazione della categoria del Consolidato, cui il titolo appartiene, colle parole: CONSOLIDATO QUATTRO E MEZZO PER CENTO ESENTE DA RITENUTA PER QUALSIASI IMPOSTA PRESENTE E FUTURA.

Questa e le altre leggende sono stampate con inchiostro di colore *bruno-rosso*.

Art. 3.

Nella quarta pagina è stampata una tabella, pure con inchiostro di color *bruno-rosso*, contenente quaranta compartimenti o caselle per l'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate trimestrali e contornata con un fregio in inchiostro *turchino*. I quaranta compartimenti hanno un fondo rabescato, pure in inchiostro *turchino*, colla leggenda per ognuno «DEBITO PUBBLICO».

Art. 4.

I certificati saranno muniti di un bollo a secco o del bollo demaniale da centesimi cinquanta, impressi rispettivamente ai lati sinistro e destro nella parte superiore della prima pagina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli.* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **519** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che autorizza la emissione di 200 milioni in biglietti di Stato contro immobilizzazione di altrettanta somma in specie d'oro messe a disposizione del Tesoro dagli Istituti d'emissione;

Sentita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

Determina:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per la immobilizzazione della spe-

cie d'oro, messe a disposizione del Tesoro dagli Istituti di emissione contro consegna di biglietti di Stato da fornirsi agli Istituti medesimi, a forma dell'allegato *I*, approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1894.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per la immobilizzazione delle specie d'oro degli Istituti di emissione contro consegna di biglietti di Stato.

Art. 1.

Ogni qual volta la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato abbia disponibile e pronta per l'emissione parte della somma in biglietti di Stato da somministrare agli Istituti di emissione, agli effetti previsti dagli articoli 3, lett. *a*, e 8 dell'allegato *I* della legge 22 luglio 1894, n. 339, la Direzione generale del Tesoro inviterà gli Istituti medesimi a provvedere ad una immobilizzazione di specie d'oro, a disposizione del Tesoro dello Stato, per una somma, che, in tutto, non superi la detta disponibilità.

Le specie d'oro da immobilizzarsi dovranno constare esclusivamente di monete d'oro aventi corso legale nel regno.

Qualunque sia l'ammontare della somma in oro da immobilizzarsi a ciascuna ripresa, dovrà essere ripartito fra i tre Istituti in proporzione dei massimi rispettivamente loro assegnati al quinto comma del citato art. 3.

Tale procedimento sarà seguito sino al compimento dell'operazione, per il totale ammontare di 200 milioni di lire.

Art. 2.

La immobilizzazione delle specie d'oro, ordinata dalla Direzione generale del Tesoro, potrà operarsi presso la Tesoreria centrale di Roma o presso le Tesorerie provinciali di Napoli e di Palermo. La detta immobilizzazione potrà anche essere fatta presso le sedi della Banca d'Italia in Roma, del Banco di Napoli in Napoli e del Banco di Sicilia in Palermo, limitatamente alle somme poste a disposizione del Tesoro dagli Istituti rispettivi.

Art. 3.

Qualora la immobilizzazione sia fatta presso una delle indicate Tesorerie, le specie d'oro poste a disposizione del Tesoro dovranno essere custodite a parte nella cassa di riserva.

Ove, invece, essa sia ordinata presso una delle dette tre sedi, la immobilizzazione dovrà essere fatta in apposita camera o cassa della sacristia della sede, predisposta a questo scopo, ed a ciò riconosciuta atta da uno speciale incaricato dell'Amministrazione del Tesoro. La camera di riserva o cassa dovrà essere chiusa a tre chiavi, l'una custodita dal Direttore della sede, e le altre due dal tesoriere e dal controllore della Tesoreria centrale di Roma o dal tesoriere e dal controllore delle Tesorerie provinciali di Napoli e di Palermo.

Art. 4.

Gli Istituti di emissione, ricevuto l'invito di che all'art. 1, provvederanno per il concentramento delle specie necessarie nel luogo indicato, dandone avviso alla Direzione generale del tesoro, alla quale sarà pure fatto conoscere il giorno fissato per le operazioni di immobilizzazione.

Eguale avviso dovrà essere dato anche agli Intendenti di finanza di Napoli e di Palermo, per le immobilizzazioni da operarsi in quelle Tesorerie, ovvero presso le sedi locali dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Qualora la immobilizzazione debba essere eseguita presso una delle tre suindicate Tesorerie, la Direzione generale del Tesoro darà le analoghe disposizioni alle Tesorerie medesime per l'accettazione dei relativi versamenti e per la introduzione delle specie nella cassa di riserva, di cui all'art. 3, a titolo di cauta custodia, in attesa della operazione di immobilizzazione.

Art. 5.

Le operazioni di immobilizzazione si compiranno, in ogni caso, col concorso del direttore e del cassiere della sede locale dell'Istituto, e del tesoriere e del controllore della Tesoreria centrale, quando debbano compiersi in Roma, e del tesoriere e del controllore della Tesoreria provinciale di Napoli o di Palermo, quando debbano compiersi in quelle città.

Alle dette operazioni assisterà pure il detentore della terza chiave della cassa di riserva delle rispettive Tesorerie, quando la immobilizzazione segua presso le medesime.

Art. 6.

Il risultato delle operazioni suddette sarà fatto constare con apposito processo verbale (mod. *A*), nel quale saranno descritte, distintamente, per valore unitario, le monete d'oro aventi corso legale nel Regno, costituenti la immobilizzazione.

Detto verbale, sottoscritto dagli intervenuti, sarà steso in tre esemplari.

Nel caso in cui la immobilizzazione sia fatta presso una delle tre Tesorerie, uno dei verbali sarà custodito nella camera o cassa di riserva, il secondo sarà consegnato al Direttore della sede intervenuto alla operazione, e il terzo sarà trasmesso alla Direzione Generale del Tesoro.

Nel caso in cui la immobilizzazione sia fatta presso una delle tre sedi, uno dei verbali sarà custodito nella camera o cassa di riserva ove la immobilizzazione sia stata fatta, il secondo sarà consegnato al tesoriere e controllore intervenuti, e custodito nella cassa di riserva della Tesoreria, ed il terzo sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Unitamente ai verbali, sarà chiuso nelle camere o casse di riserva uno speciale registro (mod. *B*), nel quale saranno riprodotti gli estremi dei verbali riassunti per ciascuna operazione. Tale registro dovrà portare le firme degli intervenuti.

Art. 7.

La Direzione generale del Tesoro, valendosi del verbale di cui all'articolo precedente, terrà in evidenza, mediante apposito registro (mod. *C*), la quantità e il valore delle specie auree immobilizzate, distintamente per ciascun Istituto di emissione, per ciascuna delle operazioni compiute, e per l'insieme di esse.

Art 8.

La Tesoreria centrale e le Tesorerie provinciali di Napoli e di Palermo apriranno nel registro delle Contabilità speciali un apposito conto sotto la denominazione: *Istituti di emissione* (*Legge 22 luglio 1894, n. 339, Allegato* I).

Il tesoriere centrale, e così il tesoriere di Napoli e quello di Palermo, in base al verbale di immobilizzazione custodito nella cassa di riserva della Tesoreria, di cui all'art. 6, rilascierà quietanza di contabilità speciale ed emetterà un certificato di immobilizzazione per l'ammontare risultante dal verbale stesso. Questo certificato sarà staccato da un bollettario a matrice e contromatrice (mod. *D*), e, firmato dal tesoriere e dal controllore, sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro insieme alla contromatrice corrispondente.

Art. 9.

Riconosciuto che il detto certificato corrisponde coi dati risultanti dal verbale e dal registro di cui all'art. 7, la Direzione generale del Tesoro ne prenderà nota nel registro stesso, vi apporrà il proprio visto, e lo passerà alla Tesoreria centrale, indicando nel medesimo la quantità, per taglio, dei biglietti che, contro consegna di esso, dovrà ritirare dalla cassa speciale. Contemporaneamente invierà alla Direzione generale dell'Istituto, rispetto al quale sia stata fatta la im-

mobilizzazione delle specie d'oro, la contromatrice, in calce alla quale sarà riportato l'ordine di consegna dei biglietti e la distinta dei medesimi.

Art. 10.

Il tesoriere centrale, in conformità all'ordine ricevuto dalla Direzione generale del tesoro, consegnerà il certificato al cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Il cassiere speciale, preso nota di questo certificato in apposito registro, mod. *E*, lo riporrà e custodirà nella propria cassa, e provvederà per la consegna al tesoriere centrale dei biglietti indicati sul certificato stesso.

Art. 11.

La Tesoreria centrale istituirà apposito conto corrente con la denominazione: *Conto corrente speciale dei biglietti di Stato emessi in rappresentanza del fondo in ispecie d'oro messe a disposizione del Tesoro dagli Istituti di emissione.*

Il tesoriere centrale si da à carico dei biglietti ritirati, come all'articolo precedente, rilasciando al cassiere speciale corrispondente quietanza sul detto conto corrente.

Art. 12.

I biglietti assegnati in corrispondenza delle fatte immobilizzazioni saranno, contro presentazione della contromatrice di cui all'art. 9, consegnati dal tesoriere centrale e dai tesorieri di Napoli e di Palermo ai cassieri delle sedi local degli Istituti in confronto alle quali le immobilizzazioni siano state effettuate.

Per i biglietti da consegnarsi dalle Tesorerie di Napoli e Palermo' la Tesoreria centrale, in seguito ad ordine della Direzione generale del Tesoro e sotto l'osservanza delle disposizioni in vigore, ne farà la spedizione alle Tesorerie medesime, che rilasceranno quietanza di fondo somministrato.

Art. 13.

Le contromatrici ritirate dal tesoriere centrale e dei tesorieri di Napoli e Palermo saranno scritturate in uscita nella contabilità speciale di che all'art 8

Art. 14.

Le monete d'oro poste a disposizione del Tesoro dagli Istituti di emissione ed immobilizzate sia presso le Tesorerie, sia presso le sedi degli Istituti, dovranno figurare in tutte le scritture contabili, e nelle situazioni di cassa, distinte dai fondi ordinari del Tesoro, sotto la denominazione: ***Riserva speciale in oro dei biglietti di Stato forniti agli Istituti di emissione.***

Nel riassunto del conto mensile del Tesoro, prescritto dall'art. 636 del Regolamento di contabilità generale, e sotto apposita rubrica, verrà indicato l'ammontare delle somme immobilizzate, distinte per specie, e quello dei biglietti di cui sia stata autorizzata la emissione.

Art. 15.

Gl'ispettori del Tesoro, in occasione delle ispezioni alla Tesoreria centrale ed a quelle provinciali di Napoli e Palermo, procederanno alla verifica delle specie d'oro immobilizzate, tanto presso le tesorerie medesime, quanto presso le sedi locali degli Istituti, stendendone apposito verbale.

Art. 16.

Tutti gli stampati necessari per la applicazione del presente regolamento saranno provveduti e somministrati agli Istituti di emissione a cura e spese dello Stato.

Art. 17.

Sarà sempre in facoltà della Direzione generale del Tesoro di disporre che le specie auree immobilizzate presso le sedi degli Istituti in Roma, Napoli e Palermo siano trasportate e immobilizzate presso la Tesoreria centrale o presso le Tesorerie di quella città, e di disporre egualmente, che le monete d'oro immobilizzate presso la stessa Tesoreria centrale o presso la Tesoreria di Napoli o di Palermo siano trasportate dall'una all'altra di esse.

La Direzione generale del Tesoro impartirà, per ciascun caso le disposizioni necessarie per la regolarizzazione dei certificati e delle scritture corrispondenti.

Il Direttore Generale del Tesoro
B. STRINGHER.

Modello **A.**
Art. 6 del Reg. approvato
con D. M. 26 novembre 1894, n. 519.

PROCESSO VERBALE
per la immobilizzazione di monete in oro

presso (1) ______________ di (2) ______________

In ______________ oggi ______________ del mese di ______________ dell'anno ______________ sono intervenuti nella (1) ______________ i funzionari appresso nominati:

(3) ______________ Sig. ______________
Il direttore della locale Sede del ______________ Sig. ______________
Il Cassiere della Sede stessa ______________ Sig. ______________
Il Tesoriere ______________ Sig. ______________
Il Controllore ______________ Sig. ______________

allo scopo di procedere alla immobilizzazione delle valute d'oro, ______________ da porsi a disposizione dello Stato dall'Istituto suddetto a forma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato I, ed in seguito agli ordini dati dal Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, con nota ______________

Gli intervenuti hanno proceduto alla ricognizione delle valute medesime, accertandole nelle quantità appresso indicate.

VALORI	QUANTITÀ		Importo totale per ogni specie di monete	Importo complessivo	ANNOTAZIONI
Monete d'oro decimali aventi corso legale	Da L. 100				
	» » 50				
	» » 20				
	» » 10				
	» » 5				

I detti valori furono poi collocati (4) ______________

Di tutto ciò si è fatto risultare col presente verbale, steso in tre esemplari, di cui:

Uno da spedire alla Direzione generale del Tesoro.

Uno ritirato dal Tesoriere e Controllore e chiuso nella cassa della riserva generale.

Uno chiuso (5) ______________

Fatto a ______________ il ______________ 189__

(6) ______________ **Il Direttore della Sede del** ______________

IL CASSIERE IL TESORIERE

IL CONTROLLORE

(1) *Tesoreria centrale o provinciale* oppure *Sede della Banca* o *del Banco.*
(2) *Roma, Napoli, Palermo.*
(3) *Il Delegato del Tesoro* o *l'Intendente di finanza* secondo che l'immobilizzazione sia eseguita presso la Tesoreria centrale o provinciale di Napoli e Palermo.
(4) Ai termini dell'art. 3 lett. *a)* dell'alleg. *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, *a parte dai fondi disponibili di ragione dello Stato;* oppure ai termini dell'art. 3 lett. *b)* dello stesso articolo *nella camera* o *cassa di riserva speciale all'uopo destinata e chiusa a tre chiavi, una delle quali viene ritirata dal Direttore della Sede e le altre due rispettivamente dal Tesoriere e dal Controllore intervenuti.*
(5) *chiuso nella cassa della riserva speciale dell'Istituto,* oppure *ritirato dal Direttore della Sede.*
(6) *L'Intendente* o *Delegato del Tesoro.*

Modello B.
Art. 6 del Reg. approvato
con R. D. 26 novembre 1894, n. 519.

(1) ....

REGISTRO delle specie d'oro immobilizzate

a forma dell'articolo 3 dell'allegato I, approvato dall'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Indicazione — Se introduzione od estrazione	DATA dei verbali d'immobilizzazione e di movimento dei fondi	ISTITUTO che ha eseguita la immobilizzazione	CASSA presso cui è custodito o presso la quale venne passato il fondo immobilizzato	Valore delle monete d'oro immobilizzate da					Totale	FIRMA del Direttore della Sede	FIRMA del Cassiere	FIRMA del Tesoriere (centrale o provinciale)	FIRMA del Controllore (centrale o provinciale)	FIRMA del Delegato del Tesoro o Intendente (2)
				L. 5	L. 10	L. 20	L. 50	L. 100						

(1) *Banca d'Italia Sede di Roma*, o *Banco di Napoli, Sede di Napoli*, o *Banco di Sicilia Sede di Palermo*, o *Tesoreria centrale o provinciale di.........*

(2) La firma del Delegato del Tesoro o dell'Intendente sarà necessaria solo quando la immobilizzazione venga effettuata nelle Tesorerie.

NB. — Il presente registro sarà custodito nella cassa o camera di riserva insieme ai corrispondenti processi verbali mod. A.

Modello C.
Art. 7 del Regol. approvato
con D. M. 26 nov. 1894, N. 519.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

REGISTRO delle specie d'oro messe a disposizione del Tesoro dagli Istituti di emissione ed immobilizzate a forma dell'articolo 3 dell'Allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Banc. ....

Numero progressivo	DATA del verbale d'immobilizzazione	CASSA presso la quale trovasi l'oro immobilizzato	AMMONTARE delle monete d'oro immobilizzato	DATA e numero del certificato d'immobilizzazione	DATA della consegna dei biglietti	BIGLIETTI DI STATO dati in cambio delle specie d'oro alla Tesoreria Centrale			
						da l. 25	da l. 10	da l. 5	Totale

Modello D.
Art. 7 del Regolamento approvato con D. M. 26 novembre 1894, n. 519.

N....... d'ordine.

Tesoreria (1) ....

....

—

Matrice del certificato di immobilizzazione

—

Si certifica essere stata oggi immobilizzata nella cassa di riserva della (2) .... a disposizione del Tesoro la somma di L. ...... in specie di oro come appresso indicate:

Monete d'oro decimali

da L. 5 L. ......
» 10 » ......
» 20 » ......
» 50 » ......
» 100 » ......

Totale L ......

già inscritte sul registro di immobilizzazione modello B.

Addì *189*

Il Tesoriere

....

Il Controllore

....

CERTIFICATO D'IMMOBILIZZAZIONE

N....... d'ordine.

Tesoreria (1) ....

....

—

CERTIFICATO D'IMMOBILIZZAZIONE

—

Si certifica essere stata oggi immobilizzata nella cassa di riserva della (2) ....
a disposizione del Tesoro la somma di L. .... *in specie d'oro come appresso indicate:*

Monete d'oro decimali

da L. 5 L. ....
» 10 » ....
» 20 » ....
» 50 » ....
» 100 » ....

Totale L. ....

già inscritte nel registro d'immobilizzazione modello B.

Addì *189*

Il Tesoriere

....

Il Controllore

....

V. si passa alla Tesoreria centrale per la consegna alla cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, dalla quale ritirerà in biglietti:

da L. 5 L. ....
» 10 » ....
» 25 » ....

Totale L. ....

Roma li *189*

Il Direttore Generale

....

CERTIFICATO D'IMMOBILIZZAZIONE

N....... d'ordine.

Tesoreria (1) ....

....

—

CONTROMATRICE del Certificato d'immobilizzazione

Si certifica essere stata oggi immobilizzata nella cassa di riserva della (2) .... a disposizione del Tesoro la somma di L. .... in specie d'oro, come appresso indicate:

Monete d'oro decimali

da 5 L. ....
» 10 » ....
» 20 » ....
» 50 » ....
» 100 » ....

Totale L. ....

già inscritte nel registro d'immobilizzazione Mod. B.

Addì *189*

Il Tesoriere

....

Il Controllore

....

Visto si passa alla (3) .... che sulla esibizione della presente ritirerà dalla Tesoreria di (4) .... a mezzo della proposta sede in (4) biglietti di Stato:

da 5 L. ....
» 10 » ....
» 25 » ....

Totale L. ....

Roma, lì *189*

Il Direttore Generale

Il sottoscritto Cassiere dichiara di aver ricevuto dalla Tesoreria (1) .... *la somma di L.* .... *in biglietti di Stato.*

Addì *189*

Il Cassiere

....

(1) *Tesoreria centrale o provinciale di Napoli o di Palermo.*
(2) *Tesoreria centrale o provinciale di Napoli o di Palermo o Banca d'Italia Sede di Roma o Banco di Napoli o di Sicilia Sede di Napoli o di Palermo.*
(3) *Direzione Generale della Banca d'Italia o del Banco di Napoli di Sicilia.*
(4) *in Roma, in Napoli, in Palermo.*

MODELLO E.
Art. 10 del Regolamento approvato con D. M. 26 novembre 1894, n. 519.

CASSA SPECIALE

dei biglietti a debito dello Stato

REGISTRO dei certificati delle specie d'oro messe a disposizione del Tesoro dagli Istituti di emissione e dei biglietti di Stato consegnati in corrispondenza delle medesime.

NUMERO progressivo	DATA e NUMERO del certificato d'immobilizzazione	TESORERIA che ha rilasciato il certificato	ISTITUTO a favore del quale il certificato viene rilasciato	VALORE delle monete d'oro aventi corso legale immobilizzate	DATA della consegna dei biglietti alla Tesoreria Centrale	BIGLIETTI CONSEGNATI da L. 25	da L. 10	da L. 5	TOTALE	DATA dell'annullamento del certificato	Osservazioni

Il Numero 520 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'allegato *I* approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1894 n. 339, con cui è data al Tesoro la facoltà di emettere per decreto reale 200 milioni in biglietti di Stato, in sostituzione di pari somma in moneta d'oro e in scudi d'argento, depositata, come contro valore dei biglietti medesimi, presso la Cassa dei depositi e prestiti;

Sentita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

Determina:

Articolo unico.

È approvato l'unico regolamento per il deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, di monete d'oro e di scudi d'argento a garanzia di biglietti di Stato, di cui all'art. 3, lettera *b*, dell'allegato *I* approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1894.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per la immobilizzazione di monete di oro e di scudi di argento di pertinenza del Tesoro dello Stato mediante deposito delle medesime presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 1.

Emanato il decreto Reale che autorizza la emissione dei biglietti di Stato, a forma degli art. 2, 4 e 8 dell'allegato *I* approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la Direzione generale del Tesoro dispone la costituzione presso la Cassa dei depositi e prestiti, del deposito di cui alla lettera *b* dell'art. 3 del citato allegato, mediante ordine al Tesoriere centrale, se il deposito debba essere fatto presso la Cassa centrale dei depositi e prestiti, e mediante ordine all'Intendente di finanza, qualora il deposito debba essere fatto presso una Tesoreria provinciale.

Nell'uno e nell'altro caso saranno denunciate la quantità e le specie delle monete da depositarsi.

Art. 2.

Il Tesoriere centrale o l'Intendente di finanza, ricevuto l'ordine della Direzione generale del Tesoro, effettua per conto della medesima, coll'adempimento delle ordinarie formalità prescritte dalla Cassa depositi e prestiti, il deposito definitivo delle specie metalliche indicate.

Nel caso in cui il deposito debba esser fatto presso la Cassa centrale dei depositi e prestiti, il fondo potrà essere costituito presso la stessa Tesoreria centrale, custodendolo in apposita camera o cassa. Una delle chiavi di questa camera o cassa sarà consegnata all'Amministratore della Cassa centrale o a un suo delegato.

Tutti i depositi della specie dovranno figurare a forma dell'art. 11, alinea 2°, delle *Istruzioni per il servizio della Cassa depositi e prestiti*, fra quelli amministrativi in effetti pubblici, e saranno esenti dalla tassa di custodia.

Art. 3.

La polizza rappresentativa del deposito effettuato, da rilasciarsi sul mod. 11, viene intestata alla Direzione generale del Tesoro, e deve indicare l'ammontare delle monete depositate, distinte per ispecie.

Per i depositi fatti presso le Tesorerie provinciali, l' Intendente di finanza invia la polizza all'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti, e dà contemporaneamente avviso di questo invio alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 4.

Per i depositi da farsi nelle Tesorerie provinciali la Direzione generale del Tesoro, nel dare ordine all'Intendente di finanza di effettuarli, come all'art. 1, ne dà notizia all'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi, la quale, sopra di apposito libro per i depositi della specie, li prenoterà distintamente per provincia, dandone contemporaneamente notizia all'ufficio di riscontro della Corte dei conti per le prenotazioni simili da farsi sopra altro esemplare del libro sopradetto.

L'Amministrazione centrale della Cassa depositi al ricevere, come al precedente articolo, le polizze dei depositi fatti nelle provincie, le munirà del proprio *visto* per la regolarità, constatata in base alle prenotazioni di cui al precedente comma. Eguale vidimazione sarà fatta dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti in base alle risultanze del proprio libro.

Sopra questo libro, tanto l'Amministrazione centrale quanto l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, annoteranno i depositi eseguiti, come dalle polizze che loro verranno comunicate dalle Intendenze di finanza, e sul libro stesso annoteranno pure i depositi eseguiti presso l'Amministrazione centrale.

Art. 5.

La polizza, tanto se rilasciata dall'Amministrazione centrale, quanto se rilasciata dalle Tesorerie provinciali, è poi inviata dalla Cassa depositi e prestiti alla Direzione generale del Tesoro, la quale, dopo averne riportati gli estremi nel registro mod. *A*, e dopo averla munita del proprio *visto*, la consegna alla Tesoreria centrale, unitamente ad una copia del decreto di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Il cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, contro presentazione, da parte della Tesoreria centrale, della polizza e della copia del decreto che ordina l'emissione, dei cui estremi prende nota in apposito registro mod. *A*, consegna alla Tesoreria medesima i biglietti per l'ammontare e per i tagli corrispondenti. La polizza sarà custodita dal cassiere speciale, insieme alla copia del decreto.

Art. 7.

Sarà istituito presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero con la denominazione *Conto corrente speciale dei biglietti di Stato emessi in rappresentanza del fondo in oro o scudi di argento di proprietà del Tesoro*, depositato presso la Cassa depositi e prestiti.

Il tesoriere centrale si dà carico dei biglietti di Stato ritirati, come all'articolo precedente, rilasciando al cassiere speciale corrispondente quietanza di conto corrente.

Art. 8.

Tutti gli atti necessari per le costituzioni di deposito a forma del presente regolamento, sono esenti da tasse di registro e bollo.

Art. 9.

Il fondo, in monete d'oro o in iscudi d'argento, costituito in deposito come contro valore dei biglietti di Stato, sarà fatto figurare nelle scritture, nelle situazioni e nei verbali di verifica distintamente dagli altri depositi.

Nel riassunto del conto mensile del Tesoro, prescritto dall'art. 636 del *Regolamento di Contabilità generale*, e sotto apposita rubrica, verrà indicato l'ammontare delle somme, distinte per ispecie, costituite in deposito, e quello dei biglietti di cui sia stata autorizzata l'emissione.

Art. 10.

Qualora il Tesoro intenda di ritirare dalla circolazione una somma di biglietti di Stato emessi in rappresentanza di valute d'oro o di scudi d'argento, immobilizzate come agli articoli precedenti, ciò è ordinato mediante decreto Reale, nel quale sono determinati, per tagli o per valore, i biglietti da ritirarsi.

Art. 11.

In base al decreto suddetto, la Direzione generale del Tesoro provvede al concentramento, presso la Tesoreria centrale, dei biglietti da ritirarsi, dei tagli in esso indicati, e ne ordina la consegna al cassiere speciale, il quale le restituisce in cambio le polizze di deposito corrispondenti.

Art. 12.

Le polizze ritirate, insieme a copia del decreto che ordina il ritiro dei biglietti, sono, a cura della Direzione generale del Tesoro, fatte tenere o al Tesoriere centrale o alle Intendenze, presso le cui Tesorerie sia stato effettuato il deposito, onde provvedano, con le formalità ordinarie, allo svincolo ed alla restituzione delle monete immobilizzate.

Della restituzione dei depositi fatti nelle provincie la Direzione generale del Tesoro informerà di volta in volta l'Amministrazione centrale della Cassa dei deputati perchè questa ne tenga nota nel libro di cui all'art. 4 e ne dia avviso all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti per simile annotazione nel proprio libro.

Il Direttore generale del Tesoro
B. STRINGHER.

MINISTERO DEL TESORO

(1) ____________

REGISTRO delle polizze rilasciate per le monete di oro e di scudi di argento depositati dal Tesoro presso la Cassa depositi e prestiti come contro valore dei biglietti di Stato emessi a forma dell'articolo 3 lettera **b** *dell'allegato 1, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, N. 339, e dei biglietti di Stato consegnati in cambio delle stesse specie.*

Numero progressivo	DECRETO REALE che autorizza l'emissione dei biglietti dello Stato					TESORERIE presso le quali venne effettuato il deposito	DATA e NUMERO della polizza di deposito	AMMONTARE delle monete depositate		TOTALE	DATA della consegna dei biglietti alla Tesoreria Centrale	AMMONTARE dei biglietti di Stato consegnati				DATA del Decreto che ordina il totale o parziale ritiro dei biglietti emessi	AMMONTARE dei biglietti da ritirarsi				DATA della consegna dei biglietti ritirati dalla Cassa speciale	AMMONTARE dei biglietti di Stato consegnati				AMMONTARE della restituzione del deposito	Osservazioni
	Data e Numero del Decreto	Ammontare dei biglietti da L. 25	da L. 10	da L. 5	Totale			in oro	in scudi d'argento			da L. 25	da L. 10	da L. 5	Totale		da L. 25	da L. 10	da L. 5	Totale		da L. 25	da L. 10	da L. 5	Totale		

(1) Direzione generale del Tesoro o Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Il N. CCCCLXXVI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Direzione dell'Asilo infantile fondato nel 1891 in Monteu da Po ad iniziativa di privati, per la costituzione del medesimo in ente morale e per la approvazione del relativo statuto organico;

Veduto il voto del Consiglio comunale di Monteu da Po;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Monteu da Po è costituito in ente morale, sotto l'Amministrazione di un Consiglio direttivo composto di un Presidente e otto Consiglieri, da nominarsi dall'assemblea generale dei soci dell'Asilo.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Asilo stesso, in data 25 febbraio 1894, composto di 32 articoli, al quattordicesimo dei quali è aggiunto questo inciso: « e per ordine dell'autorità governativa ».

Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 novembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 3 novembre 1894, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma).*

SIRE,

La maggioranza dei consiglieri comunali di Castel Gandolfo, in provincia di Roma, ha rassegnato le dimissioni, epperò quel Consiglio è nell'impossibilità legale di adempiere al suo mandato.

Potrebbesi, è vero, procedere alle elezioni parziali, ma la gravità dei motivi che indussero i predetti consiglieri a dimettersi, come anche la necessità di procedere al riordinamento amministrativo - finanziario del comune, rendono preferibile la misura dello scioglimento del Consiglio, mercè il quale è sperabile possa poi costituirsi un'Amministrazione stabile e duratura.

Mi onoro quindi proporre alla firma della M. V. l'unito schema di decreto, che provvede al predetto scioglimento.

Il Ministro
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretato:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel Gandolfo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Tito Bacchetti è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 21 novembre 1894:

Luciano Carlo, uditore applicato alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Cuneo, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Cuneo.

Fabani Ernesto, uditore applicato alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Casale, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Casale.

Della Sala Spada Edoardo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Casale, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Moncalvo.

Raviola Giovanni Antonio, uditore applicato al tribunale civile e penale di Asti, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento d'Asti.

Gasti Valentino, uditore applicato al tribunale civile e penale di Alessandria, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Alessandria.

Lugli Tullio, uditore applicato alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella pretura urbana di Bologna.

Con decreti ministeriali del 21 novembre 1894:

Voena Paolo, uditore applicato alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato al tribunale civile e penale di Torino.

Pola Giuseppe Cesare, uditore applicato al tribunale civile e penale di Torino, è destinato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino.

Arnaldi di Balme Leonardo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Torino, è destinato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino.

Majola Delfino, uditore applicato al tribunale civile e penale di Torino, è destinato alla procura generale presso la crote d'appell di Torino.

All'uditore Cristiani Tullio, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Terni, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal 31 ottobre 1894.

Con Regi decreti del 23 novembre 1894:

Niccolai cav. Paolo, consigliere della corte di appello di Lucca, è collocato in aspettativa, a sua domanda per infermità, per sei mesi dal 1° dicembre 1894, coll'annuo assegno di lire 3500.

Sgobaro Ernesto, giudice del tribunale civile e penale di Acqui, è tramutato a Mistretta.

Bucchi Torquato, giudice rimasto in soprannumero presso il tribunale di Arezzo, è nuovamente collocato in pianta presso lo stesso tribunale.

Desogus Francesco, pretore del mandamento di Fonni, è tramutato al mandamento di Terralba.

Cano-Serra Giuseppe, pretore del mandamento di Terralba, è tramutato al mandamento di Fonni.

Marini Carlo, pretore del mandamento di Nuraminis, è tramutato al mandamento di Mandas.

Fiaccarini Venanzio, pretore del mandamento di Castelnuovo della Daunia, è tramutato al mandamento di Ceprano.

Lomonaco Giuseppe, pretore del mandamento di Arpino, è tramutato al mandamento di Ceccano, lasciandosi vacante quello di Casteltermini per l'aspettativa del pretore Negry Costantino.

Venditti Federico, pretore del mandamento di Ceprano, è tramutato al mandamento di Arpino.

Sono accettate dal 1° dicembre 1894, le dimissioni presentate da Albeggiani Ernesto dall'ufficio di pretore del mandamento di Polizzi Generosa.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 21 ottobre 1894:

Ferrara Achille, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Bari, collocato a riposo con altro decreto, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Venegoni Angelo, cancelleire del tribunale civile e penale di Lecco, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*. della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1894 e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di corte di appello.

Aloisi Arcangelo, cancelliere della pretura di Tolfa, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1894.

Baldanza Antonio, cancelliere della 4ª pretura di Messina, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1895.

Farini Pietro, cancelliere del tribunale civile e penale di Varese, è tramutato al tribunale civile e penale di Casale.

Della Noce Cesare, cancelliere della 7ª pretura di Milano, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Varese, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Magnaghi Carlo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Milano, è nominato, a sua domanda, cancelliere della 7ª pretura di Milano, coll'attuale stipendio di lire 1600.

De Lillo Rodelli Ciro, cancelliere della pretura di Molfetta, è tramutato alla pretura di Canosa di Puglia.

Gallelli Paolo, cancelliere della pretura di Canosa di Puglia, è tramutato alla pretura di Molfetta.

Cinzano Matteo, cancelliere della pretura di Carmagnola, è tramutato alla pretura di Giaveno, a sua domanda.

Baltuzzi Giuseppe, cancelliere della pretura di Giaveno, è tramutato alla pretura di Carmagnola, a sua domanda.

Gorrieri Alfredo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Avezzano, è nominato cancelliere della pretura di Pratola Peligna, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Aldrighetti Antonio, vice cancelliere della pretura di Conegliano, è nominato cancelliere della pretura di Sant'Arcangelo di Romagna, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreto ministeriale del 21 novembre 1894:

Marzio Giulio, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della pretura di Conegliano, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Con R. decreto del 23 novembre 1894:

Lipari cav. Carlo Maria, segretario della procura generale presso la Corte di appello di Cagliari, è tramutato alla procura generale presso la Corte di appello di Lucca, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 24 novembre 1894:

Bianchi Vittorio, vice cancelliere della pretura di Cividale, è tramutato alla pretura urbana di Venezia, a sua domanda.

Cabrini Domenico, vice cancelliere della pretura urbana di Venezia, è tramutato alla pretura di Cividale, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 26 novembre 1894:

È concessa alla famiglia di Santagata Giovanni, segretario dalla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Borgotaro, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, un assegno alimentare mensile pari alla metà del suo stipendio di annue lire 2000, con decorrenza dal 1° novembre 1894 e fino al termine della sospensione, da esigersi in Borgotaro dalla signora Enrica Caprini, moglie del detto funzionario.

Regoli Regolo, vice cancelliere della pretura di Mercato Saraceno, è dispensato dalla carica a decorrere dal 1° dicembre 1894.

Foti Ugo, cancelliere della pretura di Novara di Sicilia, è sospeso dall'ufficio per un giorno, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione di avere compilato un atto cui non era tenuto e nel quale si muoveva censura all'operato del procuratore del Re.

Marinelli Nazareno, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Roma, applicato al Ministero di grazia, giustizia e dei culti colla indennità mensile di lire 100, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Avezzano, coll'annuo stipendio di lire 1300, cessando dall'applicazione e dal percepire l'indennità.

Con decreti ministeriali del 27 novembre 1894:

Zaminga Vincenzo, cancelliere della pretura di Candela, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° dicembre 1894.

Lustrissimi Tito, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Velletri, è tramutato al tribunale civile e penale di Civitavecchia.

Volpi Vincenzo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Civitavecchia, è tramutato al tribunale civile e penale di Velletri.

Carozzi Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Grosseto, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo, con l'annuo stipendio di lire 1430.

Vivarelli Carlo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 1600.

De Mutiis Francesco Saverio, vice cancelliere della pretura di Ascoli Satriano, è sospeso dall'ufficio per due mesi, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione di avere, quando reggeva la cancelleria della pretura di Candela, mancato di rispetto al pretore, e disposto arbitrariamente il rinvio dell'udienza civile.

Rossitto Paolo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Messina, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione di avere per negligenza omesso in un estratto esecutivo di sentenza la parte dispositiva, che riduceva la pena di tre mesi in virtù di amnistia.

Pantanelli Antonio, vice cancelliere della pretura di Borgo a Mozzano, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 1° dicembre 1894, con l'assegno pari ad un terzo dell'attuale stipendio.

Bertelli Gaspero, vice cancelliere della pretura di Figline Val d'Arno, è tramutato alla pretura di Lastra a Signa.

Coppini Attilio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vice cancelliere della pretura di Figline Val d'Arno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Matarazzo Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lagonegro, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con RR. decreti del 21 novembre 1894:

Pinto Gennaro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sasso di Castalla, distretto di Potenza.

Calliano Camillo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Coggiola, distretto di Biella.

Coggiola Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Crevacuore, distretto di Biella.

Biella Camillo, notaro residente nel comune di Bioglio, distretto di Biella, è traslocato nel comune di Pettinengo, stesso distretto.

Polestra Giambattista, notaro residente nel comune di Sant'Andrea di Conza, distretto di Sant'Angelo de' Lombardi, è traslocato nel comune di Calitri, stesso distretto.

D'Armi Clemente, notaro residente nel comune di Penne, distretto di Teramo, è traslocato nel comune di Bagno, distretto di Aquila degli Abruzzi.

Di Palma Giustino, notaro residente nel comune di Curti, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Santa Maria Capua Vetere, capoluogo di distretto.

Svampa Gualtiero, notaro residente nel comune di Montecassiano, distretto di Macerata, è traslocato nel comune di Cingoli, stesso distretto.

Manardi Enrico, notaro residente nel comune di Pausula, distretto di Macerata, conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, è traslocato nel comune di Macerata, capoluogo di distretto.

Seri Molini Pietro, notaro residente nel comune di Loro Piceno, distretto di Macerata, è traslocato nel comune di Mogliano, stesso distretto.

Izzi Giuseppe, nominato notaro colla residenza nel comune di Sesto Campano, distretto di Isernia, con R. decreto 4 giugno 1893, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sesto Campano.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 1894:

E' concessa al notaio Florio Alfredo, una proroga sino a tutto il 16 luglio 1895 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Aosta.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli italiani morti nel distretto consolare di Rio de Janeiro e la notizia della morte dei quali è pervenuta a conoscenza del R. Consolato, durante la seconda quindicina del mese di ottobre 1894.

1. Falco Benedetta, d'anni 74, nubile, residente a Rio Janeiro, morta per lesione cardiaca il 13 ottobre.
2. Cataldi Carmela, d'anni 10, residente a Rio Janeiro, morta per anemia perniciosa il 13 ottobre.

3. Parente Giuseppe, d'anni 42, coniugato, residente a Rio Janeiro, morto per tubercolosi polmonare il 13 ottobre.
4 Masciotti Giuseppe, d'anni 55, coniugato, residente a Rio Janeiro, morto per lesione cardiaca il 22 ottobre.
5 Adesso Nicola, d'anni 43, coniugato, residente a Rio Janeiro, morto per pneumonia infettiva il 25 ottobre.
6. Ascasio Giuseppe, d'anni 75, coniugato, residente a Rio Janeiro, morto per angina pectoris il 26 ottobre.
7. Quadrio Benedetto, d'anni 41, ?, residente a Maxabomba, morto per febbre palustre il 6 luglio.
8. Rizzo Rosario, ?, ?, residente a Macaiè, ?, morto il 5 settembre.

Rio de Janeiro, 5 novembre 1894.

Il R. Console
GHERARDO PIO DI SAVOIA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Si fa noto che il Ministero del Tesoro ha fissato il valore della lira sterlina a lire italiane 26,95 per i pagamenti del Prestito Anglo-Sardo (26 giugno e 22 luglio 1851), che avranno luogo a cominciare dal 1° dicembre 1894 fino a tutto maggio 1895 (con riserva di variarlo anche nel corso del semestre, quando ne fosse il caso).

Si segna in calce alla presente la tabella del relativo conteggio da tenersi affissa nelle Casse e nelle Tesorerie per norma dei ritentori delle cedole (coupons o vaglia) di detto Prestito.

Si avverte che il cambio della lira sterlina si riferisce all'epoca del pagamento delle cedole senza distinzione di scadenza, cosicchè le cedole di qualunque semestre, pagate dal 1° dicembre 1894 a tutto maggio 1895, saranno ragguagliate allo stesso cambio sovra indicato.

TABELLA di ragguaglio per le somme da pagarsi sulle cedole semestrali delle Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo 1851, a cominciare dal 1° dicembre 1894.

Per le Cedole di scadenza al 1° dicembre 1894.

Serie	VALORE di ciascuna cedola in lire sterline	VALORE di ciascuna cedola in lire italiane	RITENUTA del 13.20 p. 0/0 dal 1° al 30 giugno 1894 e del 20 p. 0/0 dal 1° luglio al 30 novemb. 1894	Somma netta da pagarsi per ciascuna cedola in lire italiane
A.	25 —	673 75	127 12	546 63
B.	12 10	336 87	63 56	273 31
C.	2 10	67 37	12 71	54 66
D.	1 —	26 95	5 09	21 86

Per le Cedole di scadenza anteriore al 1° dicembre 1894.

Serie	VALORE di ciascuna cedola in lire sterline	VALORE di ciascuna cedola in lire italiane	RITENUTA del 13.20 p. 0/0 per l'intero semestre	Somma netta da pagarsi per ciascuna cedola in lire italiane
A.	25 —	673 75	88 94	584 81
B.	12 10	336 87	44 47	292 40
C.	2 10	67 37	8 89	58 48
D.	1 —	26 95	3 56	23 39

Roma, addì 28 novembre 1894.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 dicembre p. v. alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito Pubblico, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 29ª estrazione annuale a sorte delle Obbligazioni al portatore della già Compagnia generale dei canali di irrigazione italiani (Canale Cavour) del capitale nominale di L. 500 se unitarie, e di L. 2500 se quintuple, il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 3° della Convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874 n. 2002 (serie 3ª).

Le Obbligazioni da estrarsi sulle 101550 attualmente vigenti, sono in numero di 2420, per la complessiva rendita 6 0/0 di L. 72600, corrispondente al capitale nominale di L. 1,210,000, le quali saranno rimborsali dal 1° gennaio 1895.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni sorteggiate.

Roma, addì novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.
Il Direttore capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di sabato 15 dicembre p. v. alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni create per la ferrovia di Cuneo, passate a carico dello Stato con R. decreto 23 dicembre 1859 n. 3821, e cioè:

a) All'abbruciamento delle Obbligazioni sorteggiate nelle seguite estrazioni e presentate al rimborso nel corrente semestre;

b) Alla *settantunesima* semestrale estrazione a sorte delle Obbligazioni, il cui capitale nominale sarà rimborsabile dal 1° gennaio 1895.

Le Obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento annessa al R. decreto succitato, sono in numero di 146, di cui:

N. 95 sul totale delle 7745 vigenti della 1ª Emissione (R. decreto 26 marzo 1855), del capitale nominale di L. 400 caduna al 5 0/0, per la complessiva rendita di L. 1900, corrispondente al capitale nominale di L. 38,000, e

N. 51 sul totale delle 13768 pure vigenti della 2ª Emissione (R. decreto 21 agosto 1857), del capitale nominale di L. 500 caduna al 3 0/0 per la complessiva rendita di L. 765 corrispondente al capitale nominale di L. 25,500.

In seguito verrà pubblicato il montare delle Obbligazioni abbruciate, o l'elenco delle Obbligazioni estratte.

Roma, novembre 1894

Il Direttore Generale
NOVELLI.
Il Direttore capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 12 dicembre p. v. alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione Generale del Debito Pubblico, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla annuale Estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore del capitale nominale di L. 250 caduna al 5 0/0, emesse per la costruzione della ferrovia da Genova a Voltri, e cioè: alla

39ª estrazione delle Obbligazioni di 1ª emissione, autorizzata con R. decreto 18 febbraio 1856, ed alla

38ª estrazione di quelle di 2ª emissione, autorizzata con R. decreto 19 gennaio 1857.

Il servizio di dette Obbligazioni fu assunto dallo Stato in forza della legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in n. di 167, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1895, e cioè:

N. 74 sul totale delle 1178 vigenti di 1ª emissione, per la complessiva rendita di L. 925, corrispondenti al capitale nominale di . . . . L. 18,500
» 93 sul totale delle 1647 vigenti della 2ª emissione, per la complessiva rendita di L. 1162,50, corrispondenti al capitale nominale di . . . . . » 23,250
N. 167 Obbligazioni pel complessivo capitale nominale di. . . . . . . L. 41,750

Con altra notificazione si pubblicherà l'elenco delle Obbligazion estratte.

Roma, addì novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di lunedì 10 dicembre p. v. alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione Generale del Debito Pubblico, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 34ª annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore da L. 500 di capitale nominale al 5 0[0, emesse in virtù del decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860 e dei RR. decreti 8 luglio di detto anno, n. 4181, 10 febbraio 1861, n. 4653 e 19 febbraio 1862, n. 473, per procurare i fondi necessari a far fronte alle spese di costruzione della Ferrovia Maremmana, cioè da Livorno al confine Pontificio, nonchè del braccio di strada dal Fitto di Cecina alle Moje.

Le Obbligazioni da estrarsi, sulle 86230 attualmente vigenti, sono in n. di 180 per la rendita netta di L. 4500, corrispondenti al capitale nominale di L. 90,000, le quali saranno rimborsabili a cominciare dal 1° gennaio 1895.

In seguito si pubblicherà l'elenco delle Obbligazioni estratte.

Roma, addì novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1020585 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 200, al nome di Solal Emma fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Giulia Castelli fu Cesare, vedova Solal, domiciliata in Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Coen Solal Emma fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Giulia Castelli fu Cesare vedova Coen-Solal, domiciliata in Livorno, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 879009 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 5, al nome di Dellacasa Maria fu Angelo, minore sotto la patria podestà della madre Rosa Pizzorno, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Della Casa Anna Maria Fortunata fu Angelo, minore ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 19 novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 346183 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al n. 163243 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 100, al nome di Dell'Aversano Paolo fu Antonio, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dell'Aversana Paolo fu Antonio, etc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, li 19 novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *concernenti il personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*:

Con R. decreto 31 ottobre 1894 fu elevato a L. 6000 lo stipendio del Commissario per la vigilanza degli Istituti di emissione, Padoa cav. avv. Achille.

Con RR. decreti 21 novembre 1893, Dufaure cav avv. Giuseppe, segretario di 1ª classe, e Cervini cav. Serafino, archivista capo, già dispensati dal servizio con precedenti RR. decreti, furono collocati a riposo in seguito a loro domanda.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 1° corrente, nella stazione ferroviaria di Anguillara Sabazia, provincia di Roma, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico con orario limitato.

Roma, li 2 dicembre 1894.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Malgrado l'assicurazione data dal ministro Wekerle alla riunione del partito liberale Ungherese, la sanzione Reale alle leggi ecclesiastiche non è ancora venuta. Questo nuovo ritardo fa rinascere non solo la voce, ma la probabilità di quella crisi ministeriale che si credeva scongiurata.

***

È noto che in seguito alla condanna del capitano Romani il senatore Nizzardo Boriglione interrogò il ministro degli esteri sulla necessità di delimitare di urgenza, ed in modo preciso la frontiera delle Alpi.

Il ministro degli esteri, Hanotaux rispose colle seguenti dichiarazioni, riferite da dispacci da Parigi, confermate nel loro testo dai giornali francesi e che crediamo di qui riportare:

Eccole:

« In una circolare indirizzata dal Ministro della guerra ai Comandanti dei Corpi di esercito di Torino, Alessandria e Piacenza, il generale Mocenni richiama la loro attenzione sul numero normale di arresti verificatosi sulla frontiera comune nella passata stagione, talvolta per motivi insufficienti.

« Questi generali sono stati invitati a far pervenire ai loro dipendenti istruzioni ispirate a spirito di conciliazione, e di preferire il ritorno a mezzi di sorveglianza più misurati e più conformi alle relazioni di buon vicinato di tutti i paesi.

« Non ho d'uopo di aggiungere che, per conto nostro, abbiamo la più grande cura di evitare qualsiasi incidente dello stesso genere, che potrebbe sollevare deplorevoli difficoltà, e sono certo che il Senato approverà le istruzioni inviate in questo senso dal Governo alle autorità di frontiera. »

Si telegrafa pure da Parigi, che il Ministro degli esteri, Hanotaux, a dissipare completamente le impressioni dell'incidente provocato dalle informazioni del *Matin*, da noi riferite, restituì la visita all'Ambasciatore di Germania.

***

Come è noto, nella stampa estera, specialmente nella francese, si era diffusa la supposizione che i buoni rapporti stabilitesi tra l'Inghilterra e la Russia avessero raffreddato quelli tra la Russia e la Germania, che si credevano invece consolidati dalla amicizia personale che legava il nuovo Czar a Guglielmo II.

Contrariamente a questa supposizione, si telegrafa da Berlino che l'Imperatore Guglielmo invitò Niccolò II ad assistere alle grandi manovre tedesche — nell'autunno venturo — e che lo Czar accettò l'invito.

Contemporaneamte i giornali di Berlino notano il caso eccezionale del permesso dato ad un generale russo, di esaminare minutamente le Reali Fabbriche d'armi di Spandau.

***

Quanto a questo accordo anglo-russo, il *Figaro* afferma che esso era già predisposto da tempo e che la occupazione da parte dell'Inghilterra dell'Arcipelago di Casan fu concordata con la Russia, alla quale sarebbe accordato un compenso territoriale.

***

Posdomani si riapre il Parlamento tedesco. Si attende con viva ansietà il discorso della Corona all'apertura, che coincide con l'inaugurazione del nuovo Palazzo.

Si crede che i primi progetti che verranno in discussione saranno quelli contro i partiti rivoluzionarii, dei quali si ignorano ancora le precise disposizioni. È molto probabile che se ne ammetta la discussione in prima lettura prima di inviarle ad una Commissione, perchè essa darà luogo allo svolgimento del programma governativo sulla situazione interna, che è desiderata da tutti i partiti. In ogni modo la sessione del Reichstag sarà interessantissima, e potrà dar luogo a molte sorprese, perchè a calcoli fatti si crede che i detti progetti non otterranno la maggioranza necessaria.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

Per il centenario di Torquato Tasso. — Nelle sale della Deputazione provinciale di Napoli si riunì il comitato per i festeggiamenti a farsi nella ricorrenza del IV centenario della morte di Torquato Tasso.

Dopo la relazione di quanto si era eseguito dal Comitato, delle pratiche fatte coi municipi della Penisola Sorrentina per il concorso alle spese della Esposizione agricola industriale e del risultato della prima sottoscrizione che ha già dato lire 18,000 nella sola città di Sorrento, si approvò la spesa per l'adattamento dei locali per l'Esposizione; la concessione a un intraprenditore di detta Esposizione ed accessorii, la nomina di due Commissioni una esecutiva l'altra ordinatrice; la spesa per l'album tassiano, e di due ricordi marmorei da apporsi al posto della casa di nascita del poeta e alla casa di sua sorella Cornelia Tasso, ove Torquato Tasso dimorò nel 1577.

La Commissione per l'albo tassiano, composta dal comm. Capasso, cav. Ferdinando Colonna di Stigliano, cav. Pompeo Correale, cavalier Vincenzo Montefusco, prof. Miola e Benedetto Croce, sta raccogliendo illustrazioni e compilando articoli e notizie riguardanti Sorrento e il Tasso nel secolo XVI.

INTERNO.

Il terremoto in Calabria ed in Sicilia. — La *Stefani* comunica:

Reggio Calabria, 1.

Oggi fu pubblicato un decreto del R. Commissario, on. Galli, per le espropriazioni onde aprire una via a Varapodio e costruire una fontana ad uso pubblico a Delianova.

Sono giunti ingegneri e soldati per la costruzione delle baracche.

Anche a Santa Cristina, sulla cima d'Aspromonte, sono cominciati i lavori d'abbattimento delle case danneggiate, e i militari s'adoperano ad erigere baracche.

Un capitano del genio si è recato a Platì, lontanissimo paese fra i monti.

A S. Procopio è stata ripresa la demolizione dei muri pericolanti eseguita l'estrazione delle masserizie e continuato lo sgombro delle macerie.

Le famiglie, prima riluttanti, occupano ora le baracche.

A Palmi ed a S. Eufemia sono già molte le baracche costruite, ma c'è ancora gran quantità di popolazione a cui provvedere.

Catanzaro, 1.

Oggi è giunto il R. Commissario, on. Gallo, incontrato dal Sindaco, dal Prefetto, dalle Rappresentanze della provincia e dal generale Comandante la Divisione.

Egli era atteso da quasi tutta la popolazione che gli fece festosa accoglienza.

Non si fermò che poche ore ed accettò soltanto una colazione, alla fine della quale il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Provinciale salutarono con cortesi parole l'onorevole Galli, che rispose ringraziando.

Le sue parole furono accolte con applausi al Re, all'Italia ed all'on. Crispi.

Reggio Calabria, 2.

Il R. Commissario, on. Galli, ha spedito all'on. Bonghi Presidente dell'Associazione della Stampa, il seguente dispaccio:

« Domani per la terza volta tornerò a visitare i paesi quasi distrutti dal terremoto. La pioggia, che cade a rovescio, prepara pur troppo nuovi danni e rende più vivo il sentimento del dovere nell'animare le popolazioni infelicissime e nel sollecitare provvedimenti. Malgrado le cure delle autorità e dei cittadini, e la mirabile generosità degli ufficiali e dei soldati dell'esercito e dell'armata, sono a decidere di migliaia d'individui senza tetto e di molti senza cibo. A voi pure, illustre amico, faccio appello come Presidente della benemerita Associazione della Stampa. So quanto si adoperano i giornali, ma voi colla parola inspirata dal vostro cuore, pregateli di raddoppiare gli eccitamenti, urgendo i soccorsi per una sventura di macerie e di dolori che, ad ogni passo, costringerebbe l'anima al pianto. - Cari ossequi. »

firmato: « Galli. »

Reggio Calabria, 2.

Il R. Commissario, on Galli, si è fermato oggi a Reggio per dare nuove disposizioni.

Continua la pioggia.

La situazione è sempreppiù straziante, malgrado le cure instancabili di tutti.

Finora risulta che le sottoscrizioni aperte hanno raggiunto la somma di L. 40,000.

Monumento a Camera. — Telegrafano alla *Stefani* da Amalfi in data di ieri:

Oggi ha avuto luogo la solenne inaugurazione della lapide all'illustre storico Matteo Camera.

Il discorso commemorativo fu fatto nella grande sala del Palazzo Municipale dallo storico Del Giudice, alla presenza del Prefetto della provincia, dell'on. Pellegrino, dell'Arcivescovo, delle autorità civili e militari, dei sindaci della costiera, del Clero e di numerosi invitati.

Parlarono applauditissimi il Presidente del Comitato cittadino e il capo della provincia.

Indi si formò il corteo, composto delle autorità con concerti musicali e delle scuole municipali e private. Esso si recò in Piazza del Duomo ove fu scoperta la lapide a Matteo Camera dopo un discorso del cav. Afeltra Infine venne aperta la nuova strada col nome di Matteo Camera al suono dell'Inno Reale. Alle ore 14 ebbe luogo un banchetto offerto dal Comitato alle autorità.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LAHORE, 1. — Il Vicerè, ricevendo i Capi del Pendjah dichiarò che il Governo delle Indie vuole la pace e rinunzia a nuove conquiste.

Soggiunse che ben presto non si avranno più a temere le conseguenze dell'antagonismo tra l'Inghilterra e la Russia.

ROMA, 1. — Il signor Steitch, nuovo ministro di Serbia in Roma, si è recato stamane alla Consulta, ed è stato ricevuto dall'on. Ministro degli affari esteri.

Egli ha espresso all'on. Blanc il desiderio del suo Governo di mantenere con l'Italia relazioni sinceramente amichevoli, desiderio che era dimostrato dalla sua stessa venuta in Roma, e che sarà confermato dal modo cordiale con cui verrà ricevuto a Belgrado il rappresentante italiano.

Dopo uno scambio di schiarimenti sopra incidenti regolarmente appianati, il signor Steitch ha fatto all'on. Ministro domanda di presentare le sue credenziali a S. M. il Re.

ROMA, 1. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è fissato, per lunedì, 3 dicembre, a lire 107,25.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 3 a tutto il 9 dicembre, per i daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,60.

PARIGI, 1. — L'*Intransigeant* pubblica stamane un articolo intitolato *Maestri ricattatori*, nel quale attacca Sainsère, direttore del personale al Ministere dell'interno.

Sainsère sporse querela per diffamazione contro l'*Intransigeant*.

WASHINGTON, 1. — Il Ministro americano in China informò il Ministro degli affari esteri degli Stati Uniti, Gresham, che gran disordine regnava a Pechino e che quella Legazione ha bisogno di protezione.

Gresham telegrafò che disporrà quanto occorre.

MADRID, 1. — *Camera dei deputati.* — Si approva la mozione presentata dal conte Casasola, la quale dichiara lutto nazionale la morte del cardinale Zeffirino Gonzales.

MADRID, 1. — Il trasporto funebre del cardinale Zeffirino Gonzales è riuscito oltremodo splendido.

BELGRADO, 2. — Re Alessandro ha annunziato l'intenzione di fare nella prossima primavera, visita al Re d'Italia in Roma.

WASHINGTON, 2. — Si smentisce che il Giappone abbia respinto le proposte di pace fattegli dalla China a mezzo del Ministro degli Stati Uniti a Tokio.

Il Giappone chiede soltanto che la China dimostri che essa vuole e che è in grado di adempiere agli impegni presi.

BUENOS-AYRES, 2. — Corre voce che il generale Mitre e l'ex-Presidente della Repubblica, Pellegrini, faranno parte del nuovo Gabinetto.

VIENNA, 2. — Il *Wiener Tagblatt* riceve da Budapest il seguente dispaccio

« La crisi ministeriale sembra risorgere in modo più grave.

« E' certo che l'aspettata sanzione delle leggi ecclesiastiche non è peranco giunta.

« Il partito governativo fa viva premura al Gabinetto perchè ponga in modo decisivo la questione di fiducia di fronte alla Corona, onde chiarire la presente situazione ».

Queste notizie non sono finora confermate da altra fonte.

ROMA, 2 — Il Ministro del Brasile presso S. M. il Re d'Italia comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente telegramma, inviatogli dal Ministro degli affari esteri a Rio-Janeiro:

« Da qualche giorno si è manifestata una diarrea coleriforme, con carattere epidemico, nella zona percorsa dalla ferrovia Centrale del Brasile, fra le stazioni di Cachoeira e Entrerios.

« Le notizie sull'epidemia sono tranquillizzanti, tendendo essa a sparire, mercè le energiche misure prese.

« La città di Rio è completamente immune.

« Il traffico della ferrovia è sospeso per qualche giorno, fino a che si possa esser certi della piena efficacia dei mezzi d'isolamento già attuati e della perfetta disinfezione.

« Il commercio è tranquillo e fiducioso. »

MADRID, 2. — Questo Gabinetto ha chiesto al Governo italiano la proroga del *modus vivendi* commerciale italo-spagnuolo.

Il Governo italiano si è riservato di rispondere.

CUNEO, 2 — *Collegio di Savigliano.* — Risultato di 15 sezioni.

Stefano Lausetti ebbe voti 1645 ed Andrea Ferrero-Gola ne ebbe 1019.

CASERTA, 2 — *Collegio di Gaeta.* — Risultato di tutte le sezioni meno due.

Il viceammiraglio Corsi Raffaele ebbe voti 2114 e Testa Tommaso ne ebbe 12.

Voti nulli e dispersi 57.

MADRID, 2. — Il Consiglio dei Ministri ha discusso il progetto di revisione delle tariffe doganali.

Il Governo ha fiducia che il progetto che esso presenterà alla Camera sarà approvato, poichè i deputati ostili appartenenti alla maggioranza si asterranno dal votare.

CUNEO, 3 — *Collegio di Savigliano.* — Risultato definitivo.

Iscritti 6631.

Votanti 3809.

Lausetti Stefano ebbe voti 1934 o Ferrero-Gola Andrea ne ebbe 1825.

ROMA, 1. — Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Giappone è stato firmato questa sera, alla Consulta, dal Ministro degli affari esteri, on. Blanc, e dal Ministro giapponese in Roma, S. E. M. Takahira.

MAHON, 1. — La R. nave italiana *Chioggia* e partita oggi per Barcellona.

A bordo tutti bene.

COPENAGHEN, 1. — Il Re ha conferito al Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri italiano, on. Adamoli, la Gran Croce del Danebrog.

PARIGI, 1. — Si ha da Tangeri, 1:

« Le tribù dei Zemmour e dei Beni-Hassen si sono ribellate commettendo razzie nel Gharb.

« Le comunicazioni con Fez sono interrotte ».

PARIGI, 1. — Camera dei Deputati. — S'intraprende la discussione generale del bilancio.

Boulenoct, Cochin e Jaurès fanno successivamente delle osservazioni sul progetto di bilancio presentato dal Governo.

FIRENZE, 8. — È scoppiato un gravissimo incendio nel magazzini di deposito del legname della stazione di Porta alla Croce.

SALUZZO, 2. — *Elezione politica. — Collegio di Savigliano. — Ballottaggio.*

Risultato di 14 sezioni.

Inscritti 4610.

Votanti 2583.

Stefano Lausetti ebbe voti 1620 ed Andrea Ferrero-Gola ne ebbe 927.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1° dicembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 756 6

Umidità relativa a mezzodì 41

Vento a mezzodì . . . . . . Nord forte.

Cielo . . . . 1|4 coperto.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 13. 0. / Minimo 7. 7.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 1° dicembre 1894.

In Europa pressione bassa al N, Arcangelo 747, ancora elevata all'ovest, Brest 773.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di 3 ad 1 mm. al N ed al Centro, diminuito di 2 a 5 mm. altrove; pioggie nelle Marche ed al S; venti freschi od abb. forti settentrionali al N e versante centrale Adriatico, intorno al levante al S. Mare agitato sull'Alto Adriatico.

Temperatura generalmente diminuita.

Stamane: cielo sereno sull'Italia superiore, piovoso sul versante meridionale Adriatico, nuvoloso altrove; venti freschi o forti settentrionali al centro, deboli freschi intorno Levante al S.

Barometro: 766 Milano, 765 Alessandria, Modena; 760 Perugia, Agnone; 757 Roma, Lecce, Catanzaro; 755 Cagliari, Palermo.

Mare agitato sull'alto Adriatico ed a Portotorres, mosso altrove.

Probabilità: venti freschi settentrionali nell'Italia superiore, intorno al levante al Sud, cielo vario, qualche pioggia o nevicata sull'Italia meridionale. Mare mosso o agitato

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1° dicembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	mosso	16 0	5 8
Genova	sereno	calmo	14 5	5 2
Massa Carrara	sereno	calmo	13 0	7 5
Cuneo	sereno	—	11 0	— 0 1
Torino	sereno	—	7 5	1 3
Alessandria	sereno	—	9 3	2 5
Novara	sereno	—	8 5	2 0
Domodossola	sereno	—	11 4	0 2
Pavia	nebbioso	—	10 2	— 1 6
Milano	sereno	—	5 4	1 0
Sondrio	sereno	—	8 2	— 0 1
Bergamo	sereno	—	6 5	2 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	6 5	1 6
Mantova	sereno	—	7 4	3 0
Verona	nebbioso	—	7 8	3 0
Belluno	sereno	—	4 9	— 2 6
Udine	sereno	—	8 8	0 0
Treviso	sereno	—	6 0	0 0
Venezia	sereno	calmo	6 2	3 2
Padova	sereno	—	6 6	1 3
Rovigo	sereno	—	6 0	2 6
Piacenza	nebbioso	—	5 6	1 2
Parma	nebbioso	—	5 6	1 9
Reggio Emilia	nebbioso	—	6 1	2 0
Modena	sereno	—	7 9	1 2
Ferrara	1|4 coperto	—	5 9	2 5
Bologna	coperto	—	10 5	1 7
Ravenna	sereno	—	11 9	5 5
Forlì	1|2 coperto	—	9 6	5 2
Pesaro	sereno	agitato	9 2	5 4
Ancona	piovoso	agitato	10 7	7 3
Urbino	1|4 coperto	—	7 8	1 8
Macerata	1|2 coperto	—	9 0	3 6
Ascoli Piceno	nebbioso	—	11 5	4 8
Perugia	3|4 coperto	—	10 0	2 9
Camerino	coperto	—	8 4	— 0 5
Pisa	sereno	—	15 4	4 0
Livorno	1|4 coperto	mosso	14 4	6 5
Firenze	sereno	—	12 5	5 7
Arezzo	sereno	—	12 3	3 4
Siena	sereno	—	12 1	5 1
Grosseto	1|4 coperto	—	6 4	— 1 4
Roma	3|4 coperto	—	16 0	7 7
Teramo	coperto	—	20 9	4 5
Chieti	piovoso	—	12 8	— 1 0
Aquila	coperto	—	9 2	3 5
Agnone	nevica	—	9 6	0 7
Foggia	piovoso	—	13 4	8 2
Bari	piovoso	calmo	13 4	9 7
Lecce	piovoso	—	14 4	9 0
Caserta	3|4 coperto	—	15 0	8 6
Napoli	coperto	mosso	14 5	8 3
Benevento	piovoso	—	13 5	7 1
Avellino	coperto	—	11 5	4 0
Salerno		—	—	—
Potenza	piovoso	—	9 4	4 0
Cosenza	nebbioso	—	14 2	5 6
Tiriolo	nebbioso	—	12 0	3 0
Reggio Calabria	coperto	mosso	18 9	13 0
Trapani	coperto	calmo	19 6	12 5
Palermo	coperto	mosso	22 7	8 2
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	coperto	mosso	18 6	13 6
Catania	3|4 coperto	calmo	17 2	11 6
Siracusa	3|4 coperto	calmo	18 3	11 5
Cagliari	1|2 coperto	calmo	18 0	5 5
Sassari	piovoso	—	15 4	7 6

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 dicembre 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —	91,25 27 1/2		— —
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	91,15	91 15	91,32 1/2		— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200		— —			— —
			» da L. 5 a 25	91,20	— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			54 30
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			97 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			98 20
1 dicem. 94	—	—	» Rothschild		— —			105 — 1)
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			430 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			367 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			487 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1/2 0/0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			651 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			496 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenze)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			8 0 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			3[illegible]0 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	45		— —
1 gennaio 94	500	500	» » di Roma		— —			150 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			20 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			106 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			733 —
1 luglio 94	500	50	» » Acqua Marcia		— —			1115 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			1[illegible]8 —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			27 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			56 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			240 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			163 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			327 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			35 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			178 — 2)
1 gennaio 90	100	100	» » Cacutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			27 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex coup L. 2, — 2) ex coup L. 2.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	78 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	217 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	281 —
»	250	250	» » » 4 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	101 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 94	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro) .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni .	— —	106 50	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi . . .	Chèque . .	107 12 1/2	— —	107 15	107 37 1/2	107 17 1/2	— —	107 20
2	Londra	90 giorni .	— —	26 76 1/2	26 79	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque . .	26 91	— —	— —	26 97	26 93	— —	26 95
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	132 30	132 —	— —	131 90

Risposta dei premi . . 28 dicembre

Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 dicembre

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1894

Rendita 5 %	90 80
detta 3 %	54 50
Prestito Rothschild 5 % . .	107 —
Obb.i Città di Roma 4 % . .	430 —
» Cred. Fond. S. Spirito .	362 —
» » » B. Nazion. .	489 —
» » » » .	487 —
Az.i Ferr.e Meridionali . . .	645 —
» » Mediterranee . .	494 —
» Banca Nazionale . . .	775 —
» » Romana	400 —
» » Generale . . .	44 —
» Banco di Roma . . .	150 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale . . .	20 —
» » Cred. Mobiliare . .	105 —
» » Gas	760 —
» » Acqua Marcia . . .	1100 —
» » Condotte d'acqua	147 —
» » Gen. Illuminazione .	240 —
Az.i Soc. Tramway Omnibus.	167 —
» » Molini Mag. Gen. .	56 —
» » Immobiliare . . .	28 —
» » Fond. Italiana . .	— —
» » Min. Antimonio . .	— —
» » Mat. Laterizi . . .	16 —
» » Navig. Gen. Ital. .	325 —
» » Metallurgica Ital. .	35 —
» » Piccola Borsa . .	180 —
» » Caoutchouc . . .	— —
» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Risanamento . . .	26 —
» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» » Fondiaria Incendio.	78 —
» » » Vita . .	217 —
» Ferr. Sarde	295 —
Obb.i Soc. Immob. 5 % . .	232 —
» » » 4 % . .	101 —
» » Ferroviarie . . .	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano .	170 —
» » del Tirreno . .	428 —

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

30 novembre 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 90 893
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 88 896
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 54 175
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 52 975

Il Presidente
R. TITTONI.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.